



Servizi di Ingegneria e Architettura

V-STUDIO ENGINEERING

Progettazione Architettonica, Calcoli Strutturali, Progettazione di Impianti, Certificazione Energetica, Progettazione di Impianti Fotovoltaici, Solari Termici e Minieolici, Piani di Sicurezza, Pratiche Catastali, 3D e Interior Design
sito web: www.v-studioeng.it - email: info@v-studioeng.it



GUIDA CONTO TERMICO 2014

D.M. 28 dicembre 2012

La Guida Conto Termico, elaborata da V-Studio Engineering nell'ottica di agevolare il lavoro dei professionisti, è una rivisitazione in chiave esemplificativa delle disposizioni del D.M. 28 dicembre 2012, *"Incentivazione della produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni"* e delle relative Regole Applicative. La guida propone in maniera chiara, per ciascun intervento incentivabile, i soggetti ammessi all'incentivo, i criteri di ammissibilità, le spese ammissibili, il calcolo e la durata dell'incentivo, la documentazione da allegare sul sito del GSE e la documentazione da conservare. Particolare attenzione è dedicata anche alle diverse modalità di accesso agli incentivi e alle linee guida per la corretta compilazione di fatture e bonifici.

Se apprezzi il mio lavoro, segui V-Studio Engineering sul web e sui principali social network e condividi i miei aggiornamenti con la tua rete

Sito Web: www.v-studioeng.it

Blog: <http://v-studio-engineering.blogspot.it>

V-STUDIO ENGINEERING SOCIAL



INDICE

1	Il Conto Termico.....	3
2	Soggetti ammessi, responsabili e delegati	4
3	Gli interventi incentivabili	6
3.1	Isolamento di superfici opache delimitanti il volume climatizzato (int. 1.A)	7
3.2	Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato (int. 1.B).....	12
3.3	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione (int. 1.C)	16
3.4	Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti, fissi o mobili, non trasportabili (int. 1.D).....	22
3.5	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica (int. 2.A)	25
3.6	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa (int. 2.B)	33
3.7	Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling (int. 2.C)	45
3.8	Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore (int. 2.D) ...	51
3.9	Diagnosi e certificazione energetica.....	54
4	Procedura di accesso agli incentivi e il "Portaltermico"	56
4.1	Procedura per l'accesso diretto agli incentivi	58
4.2	Prenotazione degli incentivi.....	59
4.3	Iscrizione ai registri.....	62
5	Multi-Intervento	71
6	Fatture e bonifici	72
7	Cumulabilità degli incentivi.....	74
8	Verifiche, controlli e sanzioni	75

1 Il Conto Termico

L'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili è stata introdotta dal Decreto Legislativo del 3 marzo 2011, n. 28.

Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale dello Sviluppo Economico del 28 dicembre 2012, noto come decreto "**Conto Termico**", si dà attuazione a questa forma di incentivazione con un fondo pari a 900 milioni di euro.

Gli interventi incentivabili con il "Conto Termico" sono:

- interventi di incremento dell'efficienza energetica di edifici esistenti;
- interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza.

In talune condizioni tra le spese incentivate sono previste anche quelle per la Diagnosi Energetica e la Certificazione Energetica dell'edificio oggetto di intervento.

L'incentivo è un contributo calcolato in base all'incremento dell'efficienza energetica dell'immobile e/o in base dell'energia termica prodotta con gli impianti alimentati a fonti rinnovabili ed è erogato, con bonifico bancario, in rate annuali, da 2 a 5 a secondo del tipo di intervento.

Possono accedere agli incentivi le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati, quest'ultimi, però, solo per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.) è responsabile dell'applicazione e della gestione del meccanismo compresa l'erogazione degli incentivi ai soggetti beneficiari. La richiesta degli incentivi deve essere effettuata necessariamente tramite il portale informatico denominato "**Portaltermico**" accessibile dal sito del GSE.

La presente guida intende fornire le indicazioni utili, illustrando modalità e adempimenti per ottenere i contributi previsti dal "Conto Termico".

2 Soggetti ammessi, responsabili e delegati

Sono **Soggetti Ammessi** i soggetti beneficiari degli interventi oggetto di incentivazione. In particolare:

- le **amministrazioni pubbliche** relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi di incremento dell'efficienza energetica e/o degli interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili;
- i **soggetti privati**, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Soggetto Responsabile

E' il soggetto che:

- ha sostenuto direttamente le spese per l'esecuzione degli interventi;
- presenta istanza di riconoscimento degli incentivi al GSE, risultandone responsabile in riferimento alla veridicità, completezza e conformità alla normativa di riferimento;
- stipula il contratto con il GSE e riceve gli incentivi;
- è tenuto a conservare correttamente, garantendone il riscontro, gli originali dei documenti indicati nel D.M. 28 dicembre 2012, per tutta la durata dell'incentivo e per i 5 anni successivi all'erogazione dell'ultimo importo;
- è tenuto, in qualità di responsabile dell'intervento realizzato e, in caso di impianto, anche dell'esercizio e della manutenzione dello stesso, ad assicurare la regolare esecuzione di ogni attività di controllo, anche mediante sopralluogo, che il GSE o ogni altro soggetto dallo stesso delegato ritenesse necessaria ai sensi dell'art. 14 del D.M. 28 dicembre 2012, a pena la decadenza dall'incentivo.

Le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati, ai fini dell'accesso agli incentivi, possono avvalersi dello strumento del finanziamento tramite terzi o di un contratto di rendimento energetico ovvero di un servizio energia, anche tramite l'intervento di una ESCO.

In presenza di un contratto di prestazione/servizio energetico concluso tra le amministrazioni pubbliche e la ESCO o tra un soggetto privato e la ESCO, il Soggetto Responsabile coincide con la ESCO, in qualità di soggetto che ha sostenuto direttamente le spese per gli interventi.

In caso di finanziamento tramite terzi (es. istituto bancario) degli interventi, il Soggetto Responsabile è l'amministrazione pubblica, o il soggetto privato, o la ESCO, se quest'ultima ha sostenuto direttamente le spese per gli interventi sulla base del contratto di prestazione/servizio energetico con l'amministrazione pubblica o con il soggetto privato.

In riferimento agli interventi per i quali le amministrazioni pubbliche possono accedere al meccanismo incentivante si precisa che l'edificio deve essere di proprietà dell'amministrazione.

Soggetto Delegato

Persona fisica o giuridica che opera, tramite delega, per nome e per conto del soggetto responsabile sul portale predisposto dal GSE, può coincidere con il tecnico abilitato.

3 Gli interventi incentivabili

Sono incentivabili gli interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione e gli interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza. Nel dettaglio:

CATEGORIA	SIGLA (*)	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	RIFERIMENTO DECRETO
interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti	1.A	Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato	Art. 4, comma 1, lettera a)
	1.B	Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato	Art. 4, comma 1, lettera b)
	1.C	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di climatizzazione invernale utilizzando generatori di calore a condensazione di qualsiasi potenza	Art. 4, comma 1, lettera c)
	1.D	Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est, Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili	Art. 4, comma 1, lettera d)
interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza	2.A	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche (con potenza termica utile nominale fino a 1000 kWt)	Art. 4, comma 2, lettera a)
	2.B	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa (con potenza termica nominale fino a 1000 kWt)	Art. 4, comma 2, lettera b)
	2.C	Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling (con superficie solare lorda fino a 1000 m ²)	Art. 4, comma 2, lettera c)
	2.D	Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore	Art. 4, comma 2, lettera d)
(*) La sigla identifica la tipologia di intervento ai fini delle comunicazioni tra GSE e Soggetto Responsabile.			

Gli interventi realizzati su edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti accedono agli incentivi limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.

3.1 Isolamento di superfici opache delimitanti il volume climatizzato (int. 1.A)

L'intervento incentivabile consiste nell'isolamento di coperture, pavimenti/solai e pareti perimetrali di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione. Di seguito sono riportati:

- Soggetti ammessi all'incentivo;
- Criteri di ammissibilità per accedere all'incentivo;
- Spese ammissibili ai fini dell'incentivo;
- Calcolo dell'incentivo;
- Durata dell'incentivo;
- Documentazione da allegare sul "Portaltermico";
- Documentazione da conservare.

Soggetti ammessi

Possono accedere all'incentivo le Amministrazioni Pubbliche, anche indirettamente tramite una ESCO che in tal caso sarà quindi il Soggetto Responsabile.

Criteri di ammissibilità

Affinché si possa accedere all'incentivo, l'intervento dovrà garantire dei valori di trasmittanza delle superfici opache inferiori ai valori limite massimi di seguito riportati.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO		REQUISITI TECNICI DI SOGLIA PER LA TECNOLOGIA	
		ZONA CLIMATICA	TRASMITTANZA [W/m ² K]
a	STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI: ISOLAMENTO COPERTURE	-	
		A	≤ 0,27
		B	≤ 0,27
		C	≤ 0,27
		D	≤ 0,22
		E	≤ 0,20
b	STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI: ISOLAMENTO PAVIMENTI	F	≤ 0,19
		A	≤ 0,50
		B	≤ 0,38
		C	≤ 0,33
		D	≤ 0,28
		E	≤ 0,25
c	STRUTTURE OPACHE VERTICALI: ISOLAMENTO PARETI PERIMETRALI	F	≤ 0,23
		A	≤ 0,45
		B	≤ 0,34
		C	≤ 0,28
		D	≤ 0,24
		E	≤ 0,23
		F	≤ 0,22

Nel caso in cui per l'edificio oggetto dell'intervento sia stata dichiarata la conclusione dell'intervento e sia stata presentata la richiesta di iscrizione al Catasto edilizio urbano prima del 29 ottobre 1993, in alternativa al rispetto delle trasmittanze si può scegliere di ridurre l'indice di prestazione energetica globale almeno del 70% rispetto al valore precedente alla realizzazione dell'intervento. In questo caso l'intervento complessivo deve comprendere comunque un intervento di isolamento delle superfici opache che ne migliori le prestazioni energetiche.

Spese ammissibili

Si riporta di seguito l'elenco delle spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo, per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio.

- fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- fornitura e messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto precedente, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
- prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Le spese dovranno essere riportate, quando pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati. Le spese ammissibili sono comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo, e dei costi di trasporto in quanto facente parte della fornitura.

Calcolo dell'incentivo

Per gli interventi di isolamento di superfici opache l'incentivo è calcolato secondo le seguenti formule:

$$I_{\text{tot}} = \%_{\text{spesa}} \times C \times S_{\text{int}} \quad I_{\text{tot}} \leq I_{\text{max}}$$

$$C = \frac{\text{spesa}}{S_{\text{int}}} \quad C \leq C_{\text{max}}$$

I_{tot} [€]: incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata;

I_{max} [€]: valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale I_{tot} , il valore totale dell'incentivo I_{tot} relativo agli interventi di isolamento delle superfici opache realizzate sul medesimo edificio non può superare il valore massimo I_{max} riportato nella tabella di seguito;

$\%_{\text{spesa}}$: percentuale incentivata della spesa sostenuta per l'intervento riportata nella tabella di seguito;

C [€/m²]: costo specifico sostenuto, dato dal rapporto tra la spesa sostenuta espressa in € e la superficie interessata dall'intervento;

C_{max} [€/m²]: costo specifico massimo; qualora il costo specifico dell'intervento C superi il valore di C_{max} , il calcolo dell'incentivo I_{tot} viene effettuato con C_{max} riportato nella tabella di seguito;

S_{int} [m²]: superficie oggetto dell'intervento intesa come superficie interessata dal posizionamento dell'intervento;

spesa [€]: spesa sostenuta.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO		PERCENTUALE INCENTIVATA DI SPESA [%]	COSTO MASSIMO $C_{\max}$ [€/m ²]	INCENTIVO MASSIMO $I_{\max}$ [€]
a	ISOLAMENTO COPERTURE			a + b + c ≤ 250.000
	INTERNO	40	200	
	ESTERNO	40	100	
	COPERTURA VENTILATA	40	250	
b	ISOLAMENTO PAVIMENTI			
	INTERNO	40	120	
	ESTERNO	40	100	
c	ISOLAMENTO PARETI PERIMETRALI			
	INTERNO	40	100	
	ESTERNO	40	80	
	PARETE VENTILATA	40	150	

Qualora il costo specifico dell'intervento (C) superi il valore di C_{max} , il calcolo dell'incentivo (I_{tot}) viene effettuato con C_{max} . Il valore totale dell'incentivo relativo agli interventi di isolamento delle superfici opache realizzate sul medesimo edificio non può superare il valore massimo di 250.000 euro (I_{max}).

L'intervento di isolamento di un sottotetto praticabile e non riscaldato, in cui la coibentazione è posizionata all'estradosso del solaio piano, quindi tra solaio piano e ambiente non riscaldato del sottotetto, è incentivato come "isolamento pavimento interno" ($C_{\text{max}} = 100$) in quanto, pur essendo posizionato sul lato esterno del solaio, non necessita di una finitura equivalente a quella un isolamento esterno.

Durata dell'incentivo

L'incentivo totale viene ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti.

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo

Una copia della documentazione sotto elencata, in formato elettronico (PDF), deve essere caricata sul "Portaltermico" all'atto della richiesta dell'incentivo:

- **asseverazione di un tecnico abilitato** che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti tecnici e prestazionali indicati negli allegati del Decreto e nelle Regole Applicative e l'esecuzione dello stesso nel rispetto delle pertinenti normative e che riporti la data di effettiva conclusione dell'intervento. Per gli interventi di isolamento delle superfici opache il tecnico abilitato deve asseverare di aver effettuato un'analisi dei ponti termici in fase di diagnosi energetica e di averli eventualmente corretti in fase di progettazione e realizzazione, ove possibile. Tale asseverazione può essere compresa nell'ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n. 192;
- **documentazione fotografica attestante l'intervento**, raccolta in documento elettronico in formato (PDF), con un minimo di sette foto riportanti:
 - o vista d'insieme della superficie oggetto d'intervento ante-operam;
 - o vista di dettaglio della struttura oggetto d'intervento ante-operam, posizionando un metro di riferimento che ne accerti lo spessore, quando possibile;
 - o vista di dettaglio in fase di posa in opera del materiale isolante, prima dell'intonacatura;
 - o vista di dettaglio del pannello isolante, posizionando un metro di riferimento che ne accerti lo spessore;
 - o vista d'insieme in fase di lavorazione della superficie oggetto di intervento, con il materiale isolante posato;
 - o vista d'insieme della superficie oggetto d'intervento, a lavoro concluso;
 - o vista di dettaglio post-operam della struttura oggetto d'intervento, posizionando un metro di riferimento che ne accerti lo spessore, quando possibile.
- per edifici con impianto termico di potenza nominale maggiore o uguale a 100 kWt, allegare la relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, contenente almeno i seguenti elementi:
 - o i dettagli costruttivi dei ponti termici ante-operam e post-operam della struttura oggetto di intervento;
 - o stratigrafia della struttura oggetto dell'intervento, ante-operam e post-operam, riportante gli elementi caratterizzanti i vari strati (tipologia materiale, spessori, trasmittanze, ecc.);

- o elaborati grafici dell'edificio da cui si evincano le superfici oggetto dell'intervento;
- delega del Soggetto Responsabile al Soggetto Delegato, solo nel caso in cui il Soggetto Responsabile abbia delegato un soggetto terzo a operare sul Portaltermico in proprio nome e per proprio conto;
- nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO che opera per una PA, copia del contratto di rendimento energetico (EPC) concluso tra la PA e la ESCO integrati con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati, recante l'eventuale finanziamento tramite terzi, da cui si evinca il dettaglio delle spese sostenute;
- fatture e bonifici, ad eccezione del caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO;
- autorizzazione del proprietario, per interventi realizzati da Soggetti Responsabili diversi dai proprietari degli edifici/immobili.

Documentazione da conservare

La documentazione sotto elencata va conservata in originale a cura del Soggetto Responsabile per tutta la durata dell'incentivo e per i restanti 5 anni successivi all'erogazione dell'ultimo importo; il GSE potrà richiederne copia in qualsiasi momento e la stessa documentazione dovrà essere mostrata in originale in caso di verifica in situ:

- originali della documentazione caricata sul "Portaltermico";
- diagnosi energetica ante-operam;
- per edifici con impianto termico di potenza nominale maggiore o uguale di 35 kWt e inferiore a 100 kWt, la relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista riportante:
 - o i dettagli costruttivi dei ponti termici ante-operam e post-operam della struttura oggetto di intervento;
 - o stratigrafia della struttura oggetto dell'intervento, ante-operam e post-operam, riportante gli elementi caratterizzanti i vari strati (tipologia materiale, spessori, trasmittanze, ecc.);
 - o elaborati grafici dell'edificio da cui si evincano le superfici oggetto dell'intervento;
- per edifici con impianto termico di potenza nominale inferiore a 35 kWt, stratigrafia della struttura oggetto dell'intervento, ante-operam e post-operam, riportante gli elementi caratterizzanti i vari strati (tipologia materiale, spessori, trasmittanze, ecc.), timbrata e firmata dal progettista;
- attestato di certificazione energetica post-operam (redatto secondo D.lgs 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti); nel caso in cui il Soggetto

Responsabile, in alternativa al rispetto delle trasmittanze, scelga di procedere con la riduzione dell'indice di prestazione energetica globale almeno del 70% rispetto al valore precedente alla realizzazione dell'intervento, anche attestato di certificazione energetica ante-operam;

- schede tecniche dei componenti installati fornite dal produttore dei materiali isolanti o del sistema di isolamento termico, dalle quali risulti l'osservanza dei requisiti prescritti dal "Conto Termico";
- pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto.

La diagnosi e la certificazione energetica per l'intervento di isolamento termico delle superfici opache sono obbligatorie; le relative spese sostenute sono incentivate nella misura del 100% e non concorrono alla formazione di I_{tot} previsto per lo specifico intervento.

3.2 Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato (int. 1.B)

L'intervento incentivabile consiste nella sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi, in edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione. Le chiusure trasparenti possono anche essere chiusure assimilabili, quali porte vetrate, finestre e vetrate, anche se non apribili. Sono ammessi anche interventi di miglioramento delle caratteristiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.

Di seguito sono riportati:

- Soggetti ammessi all'incentivo;
- Criteri di ammissibilità per accedere all'incentivo;
- Spese ammissibili ai fini dell'incentivo;
- Calcolo dell'incentivo;
- Durata dell'incentivo;
- Documentazione da allegare sul "Portaltermico";
- Documentazione da conservare.

Soggetti ammessi

Possono accedere all'incentivo le Amministrazioni Pubbliche anche tramite una ESCO che sarà quindi il Soggetto Responsabile.

Criteri di ammissibilità

Affinché si possa accedere all'incentivo, l'intervento dovrà garantire dei valori di trasmittanza delle chiusure trasparenti inferiori ai valori limite riportati nella tabella seguente.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	REQUISITI TECNICI DI SOGLIA PER LA TECNOLOGIA	
	ZONA CLIMATICA -	TRASMITTANZA [W/m ² K]
Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato, se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell'intervento	A	≤ 3,08
	B	≤ 2,00
	C	≤ 1,75
	D	≤ 1,67
	E	≤ 1,50
	F	≤ 1,33

Ai fini del rilascio dell'incentivo devono essere congiuntamente installati dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche o devono essere già presenti al momento dell'intervento.

Spese ammissibili

Di seguito sono elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, quando pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

- fornitura e messa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili, comprensive di infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell'infisso stesso;
- miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
- prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Rientra tra le spese ammissibili la fornitura e posa in opera dei sistemi di termoregolazione o delle valvole termostatiche. Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisca un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

Calcolo dell'incentivo

Per gli interventi di sostituzione delle superfici opache l'incentivo è calcolato secondo le seguenti formule:

$$I_{\text{tot}} = \%_{\text{spesa}} \times C \times S_{\text{int}} \quad I_{\text{tot}} \leq I_{\text{max}}$$

$$C = \frac{\text{spesa}}{S_{\text{int}}} \quad C \leq C_{\text{max}}$$

I_{tot} [€]: incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata;

I_{max} [€]: valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale I_{tot}, il valore totale dell'incentivo I_{tot} relativo agli interventi di isolamento delle superfici opache realizzate sul medesimo edificio non può superare il valore massimo I_{max} riportato nella tabella di seguito;

%_{spesa}: percentuale incentivata della spesa sostenuta per l'intervento riportata nella tabella di seguito;

C [€/m²]: costo specifico sostenuto;

C_{max} [€/m²]: costo specifico massimo; qualora il costo specifico dell'intervento C superi il valore di C_{max}, il calcolo dell'incentivo I_{tot} viene effettuato con C_{max} riportato nella tabella di seguito;

S_{int} [m²]: superficie oggetto dell'intervento intesa come superficie interessata dal posizionamento dell'intervento;

spesa [€]: spesa sostenuta.

ZONA CLIMATICA	PERCENTUALE INCENTIVATA DI SPESA [%]	COSTO MASSIMO C _{max} [€/m ²]	INCENTIVO MASSIMO I _{max} [€]
A	40	350	45.000
B			
C			
D	40	450	60.000
E			
F			

Qualora il costo dell'intervento (C) superi il valore di C_{max}, il calcolo dell'incentivo (I_{tot}) viene effettuato con C_{max}. Il valore totale dell'incentivo relativo agli interventi di sostituzione delle chiusure trasparenti realizzati sul medesimo edificio non può superare il valore massimo di 45.000 € per le zone climatiche A, B, C e 60.000 € per le zone climatiche D, E, F (I_{max}).

Durata dell'incentivo

L'incentivo totale viene ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti.

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo

Una copia della documentazione sotto elencata, in formato elettronico PDF, deve essere caricata sul "Portaltermico" all'atto della richiesta dell'incentivo:

- asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento, realizzato e concluso, ai requisiti tecnici e prestazionali indicati negli allegati del Decreto e nelle Regole Applicative, l'esecuzione dello stesso nel rispetto delle pertinenti normative e che riporti la data di effettiva conclusione dell'intervento ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 2 del Decreto. Tale asseverazione può essere compresa nell'ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.lgs 192/05. Nel caso di interventi di miglioramento delle caratteristiche dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni, l'asseverazione dovrà attestare, con riferimento al dimensionamento degli interventi, anche il calcolo della trasmittanza dei nuovi serramenti costituiti dal telaio preesistente e dal componente vetrato, nuovo o integrato;
- documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF, con un minimo di sette foto riportanti:
 - o facciate oggetto d'intervento ante-operam, post-operam e in fase di lavorazione, qualora l'intervento non venga realizzato sull'intera facciata indicare sulle foto le chiusure trasparenti oggetto d'intervento;
 - o sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche.
- relazione tecnica illustrativa dell'intervento, redatta da progettista o dalla ditta installatrice/produttrice dei componenti installati;
- delega del Soggetto Responsabile al Soggetto Delegato, solo nel caso in cui il Soggetto Responsabile operi per l'accesso all'incentivo attraverso un proprio delegato;
- nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO che opera per una PA, copia del contratto di rendimento energetico (EPC) concluso tra la PA e la ESCO, integrato con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati, in cui si evincano in maniera dettagliata le spese sostenute per gli interventi oggetto di incentivo;
- fatture e bonifici, ad esclusione del caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO;
- autorizzazione del proprietario, in caso di Soggetto Responsabile differente dal proprietario dell'edificio/immobile.

Documentazione da conservare

La documentazione sotto elencata va conservata in originale a cura del Soggetto Responsabile per tutta la durata dell'incentivo e per i restanti 5 anni successivi

all'erogazione dell'ultimo importo; il GSE potrà richiederne copia in qualsiasi momento e la stessa documentazione dovrà essere mostrata in originale in caso di verifica in situ:

- schede tecniche del produttore dei serramenti (finestre, vetrine, ecc.) che attestino il valore di trasmittanza di ogni tipologia di serramento installato, e dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche, se di nuova installazione; nel caso di interventi di miglioramento delle caratteristiche dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni, la scheda tecnica del componente vetrato nuovo, in caso di sostituzione, o aggiuntivo, in caso di integrazione;
- pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- nel caso in cui l'intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 100 kWt:
 - o attestato di certificazione energetica post-operam (redatto secondo D.lgs 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti);
 - o diagnosi energetica ante-operam.

3.3 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando generatori di calore a condensazione (int. 1.C)

L'intervento incentivabile consiste nella sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale, in edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, con impianti utilizzando generatori a condensazione. Sono ammessi anche i generatori di calore (caldaie) a condensazione ad aria, purché rispettanti tutti i requisiti previsti dal Decreto. Di seguito sono riportati:

- Soggetti ammessi all'incentivo;
- Criteri di ammissibilità per accedere all'incentivo;
- Spese ammissibili ai fini dell'incentivo;
- Calcolo dell'incentivo;
- Durata dell'incentivo;
- Documentazione da allegare sul "Portaltermico";
- Documentazione da conservare.

Soggetti ammessi

Possono accedere all'incentivo le Amministrazioni Pubbliche anche tramite una ESCO che sarà quindi il Soggetto Responsabile.

Criteri di ammissibilità

Affinché si possa accedere all'incentivo, l'intervento dovrà garantire i seguenti requisiti:

- l'installazione deve sostituire parzialmente o integralmente l'impianto di climatizzazione invernale già presente nell'edificio, la sostituzione parziale è ammessa solo nel caso di un impianto pre-esistente dotato di più generatori di calore;
- il rendimento termico del nuovo generatore, al 100% del carico, deve rispettare la seguente formula:

$$\eta_t \geq 93 + 2 \times \log_{10} P_n \quad P_n \leq 400$$

η_t : rendimento termico del generatore;

P_n [kWt]: è la potenza termica nominale del generatore espressa in kWt. Per valori di maggiori di 400 kWt si applica il limite massimo corrispondente a 400 kWt.

- l'installazione su tutti i corpi scaldanti di elementi di regolazione di tipo modulante agente sulla portata, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica; sono esclusi da questo obbligo gli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C e i locali in cui è presente una centralina di termoregolazione che agisce sull'intero impianto o parte di esso;
- la messa a punto e l'equilibratura del sistema di distribuzione e del sistema di regolazione e controllo;
- nel caso l'intervento riguardi un impianto centralizzato a servizio di molteplici unità immobiliari, l'installazione di efficaci sistemi di contabilizzazione individuale dell'energia termica utilizzata e conseguente ripartizione delle spese;
- Per gli impianti termici con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 100 kWt sono richiesti i seguenti requisiti tecnici aggiuntivi:
 - o deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante;
 - o la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore;
 - o deve essere installata, nel sistema di distribuzione, una pompa elettronica a giri variabili;
 - o deve essere redatta la diagnosi energetica precedente l'intervento e certificazione energetica successiva.

Ai fini del rilascio dell'incentivo per le annualità successive il Soggetto Responsabile deve far effettuare la manutenzione dell'impianto secondo i provvedimenti/norme tecniche di riferimento (D.P.R. 412/93 e s.m.i. e D.Lgs. 311/06 e s.m.i.) o secondo le istruzioni del fabbricante.

Spese ammissibili

Di seguito sono elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, quando pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

- smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, dei sistemi di contabilizzazione individuale;
- opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, dell'impianto di climatizzazione invernale preesistente;
- interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di emissione;
- prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

Calcolo dell'incentivo

Per gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti utilizzanti generatori a condensazione l'incentivo è calcolato secondo le seguenti formule:

$$I_{\text{tot}} = \%_{\text{spesa}} \times C \times P_{\text{n int}} \qquad I_{\text{tot}} \leq I_{\text{max}}$$

$$C = \frac{\text{spesa}}{P_{\text{n int}}} \qquad C \leq C_{\text{max}}$$

I_{tot} [€]: incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata;

I_{max} [€]: valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale I_{tot} , il valore totale dell'incentivo I_{tot} relativo agli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti utilizzanti generatori a condensazione non può superare il valore massimo I_{max} riportato nella tabella di seguito;

$\%_{\text{spesa}}$: percentuale incentivata della spesa sostenuta per l'intervento riportata nella tabella di seguito;

C [€/m²]: costo specifico sostenuto dato da rapporto tra la spesa sostenuta espressa in euro e la somma delle potenze termiche del focolare dei generatori di calore installati;

$C_{\max}$ [€/m²]: costo specifico massimo; qualora il costo specifico dell'intervento C superi il valore di $C_{\max}$, il calcolo dell'incentivo I_{tot} viene effettuato con $C_{\max}$ riportato nella tabella di seguito;

$P_{n \text{ int}}$ [kWt]: somma delle potenze termiche del focolare dei generatori di calore installati, da intendersi riferita al potere calorifico inferiore;

spesa [€]: spesa sostenuta.

POTENZE TERMICHE DEL FOCOLARE DEI GENERATORI DI CALORE INSTALLATI $P_{n \text{ int}}$ [kWt]	PERCENTUALE INCENTIVATA DI SPESA [%]	COSTO MASSIMO $C_{\max}$ [€/kWt]	INCENTIVO MASSIMO $I_{\max}$ [€]
≤ 35	40	160	2.300
> 35		130	26.000

Il valore totale dell'incentivo I_{tot} relativo agli interventi di sostituzione di impianto di climatizzazione con generatore a condensazione realizzate sul medesimo edificio non può superare il valore massimo di $I_{\max}$.

Nel caso di impianto pre-esistente di potenza nominale maggiore di 35 kWt, qualora l'impianto sia dotato di più generatori di calore (impianto plurifrazionato) e si intenda procedere alla sostituzione di uno o più di essi, l'individuazione del valore massimo di costo ($C_{\max}$) ammissibile va eseguita sulla base della somma delle potenze termiche del focolare dei nuovi generatori di calore installati ($P_{n \text{ int}}$).

Per gli interventi realizzati in interi edifici con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare maggiore o uguali a 100 kWt, ai fini della richiesta di incentivo la diagnosi e la certificazione energetica sono obbligatorie; le relative spese sostenute sono incentivate nella misura del 100%, e non concorrono alla formazione di I_{tot} previsto per lo specifico intervento.

Durata dell'incentivo

L'incentivo totale viene ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti.

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo

Una copia della documentazione sotto elencata, in formato elettronico (PDF), deve essere caricata sul "Portaltermico" all'atto della richiesta dell'incentivo:

- asseverazione di un tecnico abilitato che attesti il corretto e completo dimensionamento del generatore di calore e dei sottosistemi d'impianto sostituiti e

il rispetto dei requisiti minimi richiesti negli allegati del Decreto e nelle Regole Applicative e l'esecuzione dell'intervento nel rispetto delle pertinenti normative e che riporti la data di effettiva conclusione dell'intervento ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 2 del Decreto; tale asseverazione può essere compresa nell'ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2 Decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n. 192; per i generatori di calore (caldaie) a condensazione ad aria, nell'asseverazione il tecnico dovrà motivare la possibile incompatibilità dell'impianto con l'adozione dei sistemi di regolazione previsti, proponendo altri sistemi di regolazione che ritenga equivalenti ai sistemi indicati dal "Conto Termico" e necessari per accedere agli incentivi;

- nel caso di installazione di caldaie a condensazione aventi potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kWt, in alternativa all'asseverazione, quest'ultima può essere sostituita da una dichiarazione del Soggetto Responsabile corredata da una certificazione dei produttori dei componenti impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto; in tale documento deve essere riportata la data di conclusione dell'intervento;
- nel caso di installazione di caldaie a condensazione aventi potenza termica nominale al focolare maggiore o uguale a 100 kWt, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d'impianto;
- documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 7 foto riportanti:
 - o la targhe dei generatori sostituiti e installati;
 - o i generatori sostituiti e installati;
 - o la centrale termica, o il locale di installazione, ante-operam (presente il generatore sostituito) e post-operam (presente il generatore installato);
 - o le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata;
- delega del Soggetto Responsabile al Soggetto Delegato, solo nel caso in cui il Soggetto Responsabile operi per l'accesso all'incentivo attraverso un proprio delegato;
- nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO che opera per una PA, copia del contratto di rendimento energetico (EPC) concluso tra la PA e la ESCO, integrato con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati, in cui si evincano in maniera dettagliata le spese sostenute per gli interventi oggetto di incentivo;
- fatture e bonifici, ad esclusione del caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO;

- autorizzazione del proprietario, in caso di Soggetto Responsabile differente dal proprietario dell'edificio/immobile.

Documentazione da conservare

La documentazione sotto elencata va conservata in originale a cura del Soggetto Responsabile per tutta la durata dell'incentivo e per i restanti 5 anni successivi all'erogazione dell'ultimo importo; il GSE potrà richiederne copia in qualsiasi momento e la stessa documentazione dovrà essere mostrata in originale in caso di verifica in situ:

- scheda tecnica del produttore del generatore di calore e delle valvole termostatiche o di altri sistemi di regolazione della portata (se di nuova installazione), che attestino il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto, nonché delle pompe di circolazione di tipo elettronico a giri variabili;
- certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento; in alternativa, evidenza, nella fattura del fornitore del nuovo generatore, comprovante il ritiro e lo smaltimento del generatore di calore sostituito, oppure apposita fattura comprovante il ritiro e lo smaltimento da parte di operatori professionali;
- dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08, redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell'impianto avente i requisiti professionali di cui all'art. 15 del D.lgs 28/11. Si ricorda che tale dichiarazione deve contenere la relazione contenente le tipologia dei materiali nonché il progetto dell'impianto stesso;
- libretto di centrale/d'impianto, come previsto da legislazione vigente;
- nel caso di installazione di caldaie a condensazione aventi potenza termica nominale al focolare maggiore o uguale a 35 kWt e inferiore a 100 kWt, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d'impianto;
- pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- certificati di manutenzione dell'impianto rilasciati nelle annualità successive all'avvio dell'incentivo;
- nel caso in cui l'intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 100 kWt (art. 15, comma 1):
 - o attestato di certificazione energetica post-operam (redatto secondo D.lgs 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti);

- o diagnosi energetica precedente l'intervento.

3.4 Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti, fissi o mobili, non trasportabili (int. 1.D)

L'intervento incentivabile consiste nell'installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili, in edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione. Di seguito sono riportati:

- Soggetti ammessi all'incentivo;
- Criteri di ammissibilità per accedere all'incentivo;
- Spese ammissibili ai fini dell'incentivo;
- Calcolo dell'incentivo;
- Durata dell'incentivo;
- Documentazione da allegare sul "Portaltermico";
- Documentazione da conservare.

Soggetti ammessi

Possono accedere all'incentivo le Amministrazioni Pubbliche anche tramite una ESCO, che in quest'ultimo caso sarà il Soggetto Responsabile.

Criteri di ammissibilità

Affinché si possa accedere all'incentivo, l'intervento dovrà garantire i seguenti requisiti:

- l'intervento deve essere abbinato, sul medesimo edificio, ad almeno uno degli interventi di isolamento di superfici opache (1.A) o sostituzione di chiusure trasparenti (1.B); tale requisito si ritiene adempiuto se gli elementi costruttivi dell'edificio oggetto di intervento già soddisfano i requisiti del "Conto Termico";
- è richiesta una prestazione di schermatura solare di classe 3 o superiore come definite dalla norma UNI EN 14501:2006;
- sono ammessi agli incentivi esclusivamente i meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature basati sulla rilevazione della radiazione solare incidente.

Spese ammissibili

Di seguito sono elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, quando pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

- fornitura e messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili;
- fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo;
- prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisca un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

Calcolo dell'incentivo

Per gli interventi di sostituzione installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento l'incentivo è calcolato secondo le seguenti formule:

$$I_{\text{tot}} = \%_{\text{spesa}} \times C \times S_{\text{int}} \quad I_{\text{tot}} \leq I_{\text{max}}$$

$$C = \frac{\text{spesa}}{S_{\text{int}}} \quad C \leq C_{\text{max}}$$

I_{tot} [€]: incentivo totale dell'intervento cumulato per l'intera durata;

I_{max} [€]: valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale I_{tot} , il valore totale dell'incentivo I_{tot} relativo agli interventi di installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento non può superare il valore massimo I_{max} riportato nella tabella di seguito;

$\%_{\text{spesa}}$: percentuale incentivata della spesa sostenuta per l'intervento riportata nella tabella di seguito;

C [€/m²]: costo specifico sostenuto dato dal rapporto tra la spesa sostenuta espressa in euro e la superficie oggetto di intervento;

C_{max} [€/m²]: costo specifico massimo; qualora il costo specifico dell'intervento C superi il valore di C_{max} , il calcolo dell'incentivo I_{tot} viene effettuato con C_{max} di seguito riportato;

S_{int} [m²]: superficie oggetto dell'intervento;

spesa [€]: spesa sostenuta.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	PERCENTUALE INCENTIVATA DI SPESA [%]	COSTO MASSIMO C_{max} [€/m ²]	INCENTIVO MASSIMO I_{max} [€]
Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento fissi, anche integrati, o mobili	40	150	20.000
Installazione di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature	40	30	3.000

Il valore totale dell'incentivo relativo all'installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiatura sul medesimo edificio non può superare il valore massimo di 20.000 euro, mentre per i meccanismi automatici di controllo il valore massimo ammonta a 3.000 euro (I_{max}). Tali importi possono essere cumulati.

Per gli interventi realizzati in interi edifici con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare (se non applicabile, da intendersi potenza nominale totale utile) maggiori o uguali a 100 kWt, ai fini della richiesta di incentivo la diagnosi e la certificazione energetica sono obbligatorie; le relative spese sostenute sono incentivate nella misura del 100% e non concorrono alla formazione di I_{tot} previsto per lo specifico intervento.

Durata dell'incentivo

L'incentivo totale viene ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti.

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo

Una copia della documentazione sotto elencata, in formato elettronico PDF, deve essere caricata sul "Portaltermico" all'atto della richiesta dell'incentivo:

- asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento, realizzato e concluso, ai requisiti tecnici e prestazionali indicati negli allegati del "Conto Termico", l'esecuzione dello stesso nel rispetto delle pertinenti normative e che riporti la data di effettiva conclusione dell'intervento. Tale asseverazione può essere compresa nell'ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'articolo 8, comma 2 Decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n. 192;
- relazione tecnica illustrativa dell'intervento, redatta da progettista o dalla ditta installatrice/produttrice dei componenti installati;
- documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 6 foto delle facciate oggetto di intervento ante-operam e post-operam e in fase di lavorazione, oltre un minimo di ulteriori 3 foto degli interventi (1.A o 1.B), ad esso abbinati sul medesimo edificio;
- delega del Soggetto Responsabile al Soggetto Delegato, solo nel caso in cui il Soggetto Responsabile operi per l'accesso all'incentivo attraverso un proprio delegato;
- nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO che opera per una PA, copia del contratto di rendimento energetico (EPC) concluso tra la PA e la ESCO, integrato con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati, in cui si evincano in maniera dettagliata le spese sostenute per gli interventi oggetto di incentivo;

- fatture e bonifici, ad esclusione del caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO;
- autorizzazione del proprietario, in caso di Soggetto Responsabile differente dal proprietario dell'edificio/immobile.

Documentazione da conservare

La documentazione sotto elencata va conservata in originale a cura del Soggetto Responsabile per tutta la durata dell'incentivo e per i restanti 5 anni successivi all'erogazione dell'ultimo importo; il GSE potrà richiederne copia in qualsiasi momento e la stessa documentazione dovrà essere mostrata in originale in caso di verifica in situ:

- originali della documentazione caricata sul "Portaltermico";
- la certificazione del produttore dei sistemi di schermatura, che ne attesti la prestazione solare di classe 3 o superiore, come definita dalla norma UNI EN 14501:2006;
- pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- progetto, timbrato e firmato dal progettista;
- nel caso in cui l'intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 100 kWt:
 - o attestato di certificazione energetica post-operam (redatto secondo D.lgs 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti);
 - o diagnosi energetica precedente l'intervento.

3.5 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica (int. 2.A)

L'intervento incentivabile consiste nella sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, con impianti di climatizzazione invernale di potenza massima inferiore o uguale a 1000 kW dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica. Di seguito sono riportati:

- Soggetti ammessi all'incentivo;
- Criteri di ammissibilità per accedere all'incentivo;
- Spese ammissibili ai fini dell'incentivo;
- Calcolo dell'incentivo;
- Durata dell'incentivo;

- Documentazione da allegare sul "Portaltermico";
- Documentazione da conservare.

Soggetti ammessi

Possono accedere all'incentivo le Amministrazioni Pubbliche e Soggetti privati anche tramite una ESCO che quindi sarà il Soggetto Responsabile.

Criteri di ammissibilità

Affinché si possa accedere all'incentivo, l'intervento dovrà garantire i seguenti requisiti:

- l'installazione deve sostituire parzialmente o integralmente l'impianto di climatizzazione invernale già presente nell'immobile di qualsiasi categoria catastale; la sostituzione parziale è ammessa solo nel caso di un impianto pre-esistente dotato di più generatori di calore;
- la messa a punto e l'equilibratura del sistema di distribuzione, regolazione e controllo;
- l'installazione di elementi di regolazione della portata su tutti i corpi scaldanti, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, ad eccezione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C e dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione; tale requisito non è richiesto per gli impianti di produzione di calore a servizio di piccole reti di teleriscaldamento;
- nel caso l'intervento riguardi un impianti centralizzato a servizio di molteplici unità immobiliari, l'installazione di sistemi di contabilizzazione individuale dell'energia termica utilizzata;
- le pompe di calore elettriche devono avere un coefficiente di prestazione COP almeno pari ai valori riportati nella successiva tabella; la misura del COP deve essere effettuata in un laboratorio accreditato (in alternativa, sono accettabili le prestazioni dichiarate e garantite dalla Certificazione volontaria Eurovent, sulla base delle prove effettuate in laboratori aziendali in conformità alla norma 14511:2011) secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025 in conformità alla norma UNI EN 14511:2011, nelle condizioni di funzionamento a pieno regime per le tipologie di pompa e condizioni di scambio termico (fluidi termovettori e temperature) fissati nella tabella seguente. Nel caso di pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter o altra tipologia) i valori del COP della tabella devono essere ridotti del 5%;

TIPOLOGIA DI POMPA DI CALORE AMBIENTE ESTERNO/INTERNO	AMBIENTE ESTERNO [°C]	AMBIENTE INTERNO [°C]	COP
ARIA/ARIA	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	3,9
	Bulbo secco all'entrata: -7*		2,7*
ARIA/ACQUA POTENZA TERMICA UTILE RISCALDAMENTO ≤ 35 kWt	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,1
	Bulbo secco all'entrata: -7*		2,7*
ARIA/ACQUA POTENZA TERMICA UTILE RISCALDAMENTO > 35 kWt	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	3,8
	Bulbo secco all'entrata: -7*		2,7*
SALAMOIA/ARIA	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	4,3
SALAMOIA/ACQUA	Temperatura entrata: 0	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,3
ACQUA/ARIA	Temperatura entrata: 15 Temperatura uscita: 12	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	4,7
ACQUA/ACQUA	Temperatura entrata: 10	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	5,1
(*) Requisito valido esclusivamente per installazioni in zona climatica E e F			

- le pompe di calore a gas devono avere il coefficiente di prestazione GUE almeno pari ai valori riportati nella successiva tabella; la misura di GUE deve essere effettuata in un laboratorio accreditato (in alternativa, sono accettabili le prestazioni dichiarate e garantite dalla Certificazione volontaria Eurovent, sulla base delle prove effettuate in laboratori aziendali in conformità alla norma 14511:2011) secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025 in conformità alla norma UNI EN 12309-2 per le pompe di calore ad assorbimento (riferendo i valori di prova al potere calorifico inferiore) e per le pompe di calore a gas a motore endotermico secondo la norma UNI EN 14511:2011 (poiché per le pompe di calore a gas endotermiche non esiste una norma specifica, si procede in base alla EN 14511, utilizzando il rapporto di trasformazione primario - elettrico = 0,46). La misura deve essere effettuata nelle condizioni di funzionamento a pieno regime per le tipologie di pompa e condizioni di scambio termico (fluidi termovettori e temperature) fissati nella tabella seguente. Nel caso di pompe di calore a gas dotate di variatore di velocità i valori del GUE della tabella seguente devono essere ridotti del 5%;

TIPOLOGIA DI POMPA DI CALORE AMBIENTE ESTERNO/INTERNO	AMBIENTE ESTERNO [°C]	AMBIENTE INTERNO [°C]	GUE
ARIA/ARIA	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Bulbo secco all'entrata: 20	1,46
	Bulbo secco all'entrata: -7**		1,1**
ARIA/ACQUA	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30*	1,38
	Bulbo secco all'entrata: -7**		1,1**
SALAMOIA/ARIA	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20	1,59
SALAMOIA/ACQUA	Temperatura entrata: 0	Temperatura entrata: 30*	1,47
ACQUA/ARIA	Temperatura entrata: 10	Bulbo secco all'entrata: 20	1,60
ACQUA/ACQUA	Temperatura entrata: 10	Temperatura entrata: 30*	1,56
(*) Δt : Pompe di calore ad assorbimento: temperatura d'uscita: 40°C; pompe di calore a motore endotermico: temperatura d'uscita: 35°C			
(**) Requisito valido esclusivamente per installazioni in zona climatica E e F			

- le emissioni in atmosfera degli ossidi di azoto NO_x (espressi come NO₂), dovute al sistema di combustione, devono essere inferiori a 120 mg/kWh_t per le pompe di calore a gas ad assorbimento e inferiori a 180 mg/kWh_t per le pompe di calore a gas con motore a combustione interna. Tale valore è da riferirsi al potere calorifico inferiore e alla portata di gas combustibile.

Spese ammissibili

Per questi interventi concorrono alla determinazione delle spese, riportate nelle fatture attestanti e ammissibili ai fini dell'incentivo, quelle di seguito elencate, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo:

- smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
- fornitura, trasporto e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche e dei sistemi di contabilizzazione individuale;
- opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, dell'impianto di climatizzazione invernale preesistente;
- interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento delle acque, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di estrazione e alimentazione dei combustibili, sui sistemi di emissione;
- opere e sistemi di captazione per le pompe di calore geotermiche;
- prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.

Calcolo dell'incentivo

Pompe di calore elettriche

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti utilizzanti pompe di calore elettriche l'incentivo è calcolato secondo le seguenti formule:

$$I_{a\ tot} = E_i \times C_i$$

$$E_i = Q_u \times \left[1 - \frac{1}{COP} \right]$$

$$Q_u = P_n \times Q_{uf}$$

$I_{a\ tot}$ [€/anno]: incentivo totale annuo;

E_i [kWh_t/anno]: energia termica incentivata prodotta in un anno;

C_i [€/kWh_t]: coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta come riportato nella tabella seguente;

COP: coefficiente di prestazione della pompa di calore installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore;

Q_u [kWh_t]: calore totale prodotto dall'impianto;

P_n [kW_t]: potenza termica nominale della pompa di calore installata;

Q_{uf} : coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica come indicato nella tabella seguente.

COEFFICIENTE DI VALORIZZAZIONE DELL'ENERGIA TERMICA PRODOTTA C_i [€/kWh _t]			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	POTENZA TERMICA UTILE DEGLI IMPIANTI		
	$P_n \leq 35 \text{ kW}_t$ [€/kWh _t]	$35 \text{ kW}_t < P_n \leq 500 \text{ kW}_t$ [€/kWh _t]	$500 \text{ kW}_t < P_n \leq 1000 \text{ kW}_t$ [€/kWh _t]
POMPE DI CALORE ELETTRICHE	0,055	0,018	0,016
POMPE DI CALORE GEOTERMICHE ELETTRICHE	0,072	0,024	0,021

ZONA CLIMATICA	COEFFICIENTE DI UTILIZZO Q_{uf}
A	600
B	850
C	1100
D	1400
E	1700
F	1800

Pompe di calore a gas

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti utilizzanti pompe di calore a gas l'incentivo è calcolato secondo le seguenti formule:

$$I_{a\ tot} = E_i \times C_i$$

$$E_i = Q_u \times \left[1 - \frac{1}{GUE} \times 0,46 \right]$$

$$Q_u = P_n \times Q_{uf}$$

$I_{a\ tot}$ [€/anno]: incentivo totale annuo;

E_i [kWh_t/anno]: energia termica incentivata prodotta in un anno;

C_i [€/kWh_t]: coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta come riportato nella tabella seguente;

GUE: coefficiente di prestazione della pompa di calore installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore;

Q_u [kWh_t]: calore totale prodotto dall'impianto;

P_n [kW_t]: potenza termica nominale della pompa di calore installata;

Q_{uf} : coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica come indicato nella tabella seguente.

COEFFICIENTE DI VALORIZZAZIONE DELL'ENERGIA TERMICA PRODOTTA C_i [€/kWh _t]			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	POTENZA TERMICA UTILE DEGLI IMPIANTI		
	$P_n \leq 35\text{ kW}_t$ [€/kWh _t]	$35\text{ kW}_t < P_n \leq 500\text{ kW}_t$ [€/kWh _t]	$500\text{ kW}_t < P_n \leq 1000\text{ kW}_t$ [€/kWh _t]
POMPE DI CALORE A GAS	0,055	0,018	0,016
POMPE DI CALORE GEOTERMICHE A GAS	0,072	0,024	0,021

ZONA CLIMATICA	COEFFICIENTE DI UTILIZZO Q_{uf}
A	600
B	850
C	1100
D	1400
E	1700
F	1800

Durata dell'incentivo

L'incentivo totale viene ripartito e corrisposto in 2 rate annuali costanti, in caso di potenza termica utile nominale dell'impianto inferiore o uguale a 35 kW, o in 5 rate annuali costanti, in caso di potenza termica utile nominale dell'impianto maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 1000kW.

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo

Una copia della documentazione sotto elencata, in formato elettronico PDF, deve essere caricata sul Portaltermico all'atto della richiesta d'incentivo:

- asseverazione di un tecnico abilitato che attesti il corretto e completo dimensionamento del generatore di calore e dei sottosistemi d'impianto sostituiti e il rispetto dei requisiti minimi richiesti negli allegati del Decreto e nelle Regole Applicative, l'esecuzione dell'intervento nel rispetto delle pertinenti normative e che riporti la data di effettiva conclusione dell'intervento; tale asseverazione può essere compresa nell'ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.lgs 192/05;
- nel caso di installazione di un generatore di calore avente potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kWt, in alternativa all'asseverazione, questa può essere sostituita da una dichiarazione del Soggetto Responsabile corredata da una certificazione dei produttori dei componenti impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto e dalle Regole Applicative. In tale documento deve essere riportata la data di conclusione dell'intervento;
- nel caso di installazione di un generatore di calore avente potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kWt, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d'impianto (per impianti geotermici anche lo schema di posizionamento delle sonde);
- documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 7 foto riportanti:
 - o le targhe dei generatori sostituiti e installati;
 - o i generatori sostituiti e installati;
 - o la centrale termica, o il locale di installazione, ante-operam (presente il generatore sostituito) e post-operam (presente il generatore installato);
 - o le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata.
- delega del Soggetto Responsabile al Soggetto Delegato, solo nel caso in cui il Soggetto Responsabile operi per l'accesso all'incentivo attraverso un proprio delegato;

- nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO che opera per una PA, copia del contratto di rendimento energetico (EPC) concluso tra la PA e la ESCO, o, nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO che opera per un Soggetto privato, copia di un contratto di prestazione/servizio energetico (EPC o di servizio energia, anche Plus) tra il Soggetto privato e la ESCO, integrati con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati, in cui si evincano in maniera dettagliata le spese sostenute per gli interventi oggetto di incentivo;
- fatture e bonifici, ad esclusione del caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO;
- autorizzazione del proprietario, in caso di Soggetto Responsabile differente dal proprietario dell'edificio/immobile.

Documentazione da conservare

La documentazione sotto elencata va conservata in originale a cura del Soggetto Responsabile per tutta la durata dell'incentivo e per i restanti 5 anni successivi all'erogazione dell'ultimo importo; il GSE potrà richiederne copia in qualsiasi momento e la stessa documentazione dovrà essere mostrata in originale in caso di verifica in situ:

- originali della documentazione caricata sul "Portaltermico";
- schede tecniche del produttore del generatore di calore, che attestino il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal "Conto Termico", e dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche, se di nuova installazione;
- per le pompe di calore elettriche, rapporto della prova (test report) eseguita secondo la norma UNI EN 14511, attestante il rispetto dei requisiti minimi di prestazione e le prestazioni, alle condizioni di valutazione normalizzate, ai fini della quantificazione dell'incentivo, accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025;
- per le pompe di calore a gas, rapporto della prova (test report) eseguita secondo la norma UNI EN 12309-2, attestante il rispetto dei requisiti minimo di prestazione e le prestazioni, alle condizioni di valutazione normalizzate, ai fini della quantificazione dell'incentivo, rilasciato da laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025;
- certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento; in alternativa, evidenza, nella fattura del fornitore del nuovo generatore, comprovante il ritiro e lo smaltimento del generatore di calore sostituito, oppure apposita fattura comprovante il ritiro e lo smaltimento da parte di operatori professionali;

- dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37; redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell'impianto; tale dichiarazione deve contenere la relazione contenente le tipologie dei materiali nonché il progetto dell'impianto stesso;
- libretto di centrale/d'impianto, come previsto da legislazione vigente;
- nel caso di installazione di un generatore di calore avente potenza termica nominale maggiore o uguale a 35 kWt e inferiore a 100 kWt, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali (per impianti geotermici anche lo schema di posizionamento delle sonde);
- pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- nel caso di intervento in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, relazione, redatta da tecnico abilitato, attestante la quota d'obbligo per gli impianti di produzione di energia termica ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.lgs 28/11 e, conseguentemente, la quota dell'intervento, eccedente l'adempimento dell'obbligo, che accede agli incentivi del Decreto;
- nel caso in cui l'intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 100 kWt:
 - o attestato di certificazione energetica post-operam (redatto secondo D.lgs 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti, ove presenti);
 - o diagnosi energetica precedente l'intervento.

3.6 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa (int. 2.B)

L'intervento consiste nella sostituzione di impianti di climatizzazione invernale in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, o di riscaldamento di serre esistenti e fabbricati rurali esistenti, alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio, con i seguenti generatori di calore:

- caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt o superiore a 500 kWt e inferiore o uguale a 1000 kWt;
- stufe e termocamini a pellet o a legna.

Per le sole aziende agricole è incentivata oltre la sostituzione, l'installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore tra quelli sopra elencati. In tali casi è consentita l'installazione anche come integrazione di un impianto esistente previa presentazione di un'asseverazione redatta da tecnico abilitato che, tenuto conto del

fabbisogno energetico, ne giustifichi l'intervento. Per i soli interventi effettuati in aree non metanizzate, esclusivamente dalle aziende agricole che effettuino attività agroforestale, è ammessa agli incentivi la sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL con generatori di calore alimentati a biomassa che abbiano i requisiti tali da ottenere un coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri pari a 1,5. Le Regioni possono limitare l'applicazione di tale deroga nel rispetto dell'articolo 3 quinquies del D.lgs 152/06. Di seguito sono riportati:

- Soggetti ammessi all'incentivo;
- Criteri di ammissibilità per accedere all'incentivo;
- Spese ammissibili ai fini dell'incentivo;
- Calcolo dell'incentivo;
- Durata dell'incentivo;
- Documentazione da allegare sul "Portaltermico";
- Documentazione da conservare.

Soggetti ammessi

Possono accedere all'incentivo le Amministrazioni Pubbliche e Soggetti Privati anche tramite una ESCO, che in quest'ultimo caso sarà il Soggetto Responsabile.

Criteri di ammissibilità

Affinché si possa accedere all'incentivo, l'intervento dovrà garantire i seguenti requisiti:

- l'installazione deve sostituire parzialmente o integralmente l'impianto di climatizzazione invernale già presente nell'edificio. La sostituzione parziale è ammessa solo nel caso di un impianto pre-esistente dotato di più generatori di calore;
- è richiesta l'installazione su tutti i corpi scaldanti di elementi di regolazione di tipo modulante agente sulla portata, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica. Sono esclusi da questo obbligo gli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C, i locali in cui è presente una centralina di termoregolazione che agisce sull'intero impianto o parte di esso, nonché i termocamini e le stufe e gli impianti di produzione di calore a servizio di piccole reti di teleriscaldamento;
- è richiesta la messa a punto e l'equilibratura del sistema di distribuzione e del sistema di regolazione e controllo, ove applicabile;
- è richiesta l'installazione di efficaci sistemi di contabilizzazione individuale dell'energia termica utilizzata e conseguente ripartizioni delle spese, nel caso

l'intervento riguardi un impianto centralizzato a servizio di molteplici unità immobiliari;

- è richiesto il rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, ed il rispetto dei requisiti riportati di seguito per le singole tipologie di intervento oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti. Il rispetto dei requisiti energetici ed emissivi stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 290, comma 4, del D.lgs 152/06, deve essere certificato mediante l'acquisizione, da parte del produttore, della classificazione prevista dal provvedimento stesso. Nelle more della applicazione dell'articolo 290, comma 4, del D.lgs 152/06, e per i generatori di calore che non rientrano nel campo di applicazione del citato provvedimento, si richiede comunque il rispetto dei requisiti riportati di seguito per le singole tipologie di intervento oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti.

Ai fini del rilascio dell'incentivo, per le annualità successive il Soggetto Responsabile deve effettuare una manutenzione almeno biennale del generatore di calore e della canna fumaria effettuata da personale qualificato in conformità all'articolo 15 del D.lgs 28/11.

Di seguito sono riportati i requisiti specifici per ogni tipologia di generatore di calore a biomassa.

Caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kW_t

- certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5 classe 5;
- rendimento termico utile (%) non inferiore a $87 + \log(P_N)$ dove P_N è la potenza nominale dell'apparecchio;
- emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella seguente, come certificate da un organismo accreditato e calcolate secondo i metodi di misura riportati nelle norme indicate nella tabella successiva;
- installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato secondo quanto segue:
 - o per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, in accordo con quanto previsto dalla norma EN 303-5:2012;
 - o per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile, prevedendo un volume di accumulo non inferiore a $20 \text{ dm}^3/\text{kW}_t$;
- il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo accreditato che ne attesti la conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe A1 oppure A2;
- vi. possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dal D.lgs. 152/06 e s.m.i., Parte quinta, Allegato X, parte II, Sezione 4,

solo nel caso in cui siano ugualmente rispettati i succitati limiti di emissione in atmosfera della tabella successiva.

Caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kWt e inferiore o uguale a 1000 kWt

- rendimento termico utile non inferiore all'89% attestato da una dichiarazione del produttore del generatore nella quale deve essere indicato il tipo di combustibile utilizzato;
- emissioni in atmosfera non superiori a quanto nella riportato tabella seguente, come certificate da un laboratorio accreditato secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025 misurate in sede di impianto;
- il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo accreditato che ne attesti la conformità alla norma UNI EN 14961 - 2 classe A1 oppure A2;
- possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte quinta, Allegato X, parte II, Sezione 4, solo nel caso in cui siano ugualmente rispettati i succitati limiti di rendimento e di emissione in atmosfera della tabella successiva.

Stufe e termocamini a pellet

- certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 14785;
- rendimento termico utile maggiore dell'85%;
- emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella seguente, come certificate da un organismo accreditato e calcolate secondo i metodi di misura riportati nelle norme indicate nella tabella successiva;
- il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo accreditato che ne attesti la conformità alla norma UNI EN 14961 - 2 classe A1 oppure A2.

Termocamini a legna

- installazione esclusivamente in sostituzione di camini aperti;
- certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13229;
- rendimento termico utile maggiore dell'85%;
- emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella successiva, come certificate da un organismo accreditato e calcolate secondo i metodi di misura riportati nelle norme indicate nella tabella successiva;
- possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte quinta, Allegato X, parte II, Sezione 4,

solo nel caso in cui siano ugualmente rispettati i succitati limiti di emissione in atmosfera della tabella successiva.

Stufe a legna

- certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13240;
- rendimento termico utile maggiore dell'85%;
- emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella successiva, come certificate da un organismo accreditato e calcolate secondo i metodi di misura riportati nelle norme indicate nella tabella successiva;
- possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte quinta, Allegato X, parte II, Sezione 4, solo nel caso in cui siano ugualmente rispettati i succitati limiti di emissione in atmosfera della tabella successiva.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	PARTICOLATO TOTALE PRIMARIO COMPRENSIVO DELLA FRAZIONE CONDENSABILE PP_{BT}	CO
	[mg/Nm ³ riferito al 13% di O ₂]	
CALDAIE A BIOMASSA SOLIDA (ESCLUSO PELLETT)	40	0,30
CALDAIE A PELLETT	30	0,25
STUFE E TERMOCAMINI A PELLETT	40	0,25
STUFE E TERMOCAMINI A LEGNA	80	1,25

Il particolato primario PP_{BT} deve essere determinato mediante un metodo di campionamento definito in una norma tecnica UNI applicabile ai generatori di calore, in alternativa si veda calcolo del PP_{BT} riportato nel Decreto.

Biomasse ammesse

Per i casi in cui è previsto l'impiego di diverse biomasse combustibili, queste devono comunque essere tra quelle elencate dal D.Lgs 152/06 e s.m.i., Parte quinta, Allegato X, parte II, Sezione 4 e riportate di seguito:

- materiale vegetale prodotto da:
 - o coltivazioni dedicate;

- o da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate;
- o da interventi selvicolturali, manutenzione forestale e potatura;
- o da lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;
- o da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli;
- sansa di oliva disoleata avente le caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenuta dal trattamento delle sanse vergini con n-esano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, purché i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto; tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dell'impianto stesso di produzione, devono risultare da un sistema di identificazione conforme a quanto stabilito dallo stesso D.lgs 152/06 e s.m.i.;

REQUISITI PER SANSI DI OLIVA			
CARATTERISTICA	UNITA'	VALORI MINIMI/MASSIMI	METODI DI ANALISI
CENERI	% (m/m)	≤ 4%	ASTM D 5142-98
UMIDITA'	% (m/m)	≤ 15%	ASTM D 5142-98
N-ESANO	mg/kg	≤ 30%	UNI 22609
SOLVENTI ORGANICI CLORURATI		assenti	(*)
POTERE CALORIFICO INFERIORE	MJ/kg	≤ 15,700	ASTM D 5865-01
(*) Nel certificato di analisi deve essere indicato il metodo impiegato per la rilevazione dei solventi organici clorurati			

- liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle operazioni di lisciviazione del legno e sottoposto ad evaporazione al fine di incrementarne il residuo solido, purché la produzione, il trattamento e la successiva combustione siano effettuate nella medesima cartiera e purché l'utilizzo di tale prodotto costituisca una misura per la riduzione delle emissioni e per il risparmio energetico individuata nell'autorizzazione integrata ambientale.

La biomassa impiegata come combustibile, può essere autoprodotta a condizione che il Soggetto Responsabile appartenga ad una delle seguenti categorie:

- imprenditore agricolo professionale (IAP);
- conduttore di boschi o terreni agricoli (in proprietà, affitto o usufrutto);

- impresa nel settore boschivo iscritta negli elenchi regionali/provinciali (provvista di patentino forestale);
- assegnatario di uso civico di legnatico.

Spese ammissibili

Di seguito sono elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, quando pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

- smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, dei sistemi di contabilizzazione individuale;
- opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, dell'impianto di climatizzazione invernale preesistente;
- interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di emissione;
- prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisca un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

Calcolo dell'incentivo

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti utilizzanti caldaie a biomassa l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{a\ tot} = P_n \times h_r \times C_i \times C_e$$

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti utilizzanti termocamini e stufe l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{a\ tot} = 3,35 \times \ln P_n \times h_r \times C_i \times C_e$$

$I_{a\ tot}$ [€/anno]: incentivo totale annuo;

P_n [Kw_t]: potenza termica nominale dell'impianto;

h_r : ore di utilizzo stimate in relazione alla zona climatica come indicato nella tabella seguente;

C_i [€/kWh_t]: coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta come riportato nella tabella seguente;

C_e: coefficiente premiante in relazione alle emissioni di polveri e alla tipologia di intervento come riportato nella tabella seguente.

COEFFICIENTE DI VALORIZZAZIONE DELL'ENERGIA TERMICA PRODOTTA C_i [€/kWh_t]			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	POTENZA TERMICA UTILE DEGLI IMPIANTI		
	P _n ≤ 35 Kw _t [€/kWh _t]	35 Kw _t < P _n ≤ 500 Kw _t [€/kWh _t]	500 Kw _t < P _n ≤ 1000 Kw _t [€/kWh _t]
CALDAIE A BIOMASSA	0,045	0,020	0,018
TERMOCAMINI E STUFE A LEGNA O PELLET	0,040	-	-

COEFFICIENTE PREMIANTE RIFERITO ALL'EMISSIONE DI POLVERI C_e			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	PARTICOLATO TOTALE PRIMARIO COMPRENSIVO DELLA FRAZIONE CONDENSABILE PP _{BT} [mg/Nm ³ riferito al 13% di O ₂]		
	EMISSIONI ≤ 20	20 < EMISSIONI ≤ 30	30 < EMISSIONI ≤ 40
CALDAIE A LEGNA (ESCLUSO PELLETS)	1,5	1,2	1
	EMISSIONI ≤ 10	10 < EMISSIONI ≤ 20	20 < EMISSIONI ≤ 30
CALDAIE A PELLETS	1,5	1,2	1
	EMISSIONI ≤ 40	40 < EMISSIONI ≤ 60	60 < EMISSIONI ≤ 80
STUFE E TERMOCAMINI A LEGNA	1,5	1,2	1
	EMISSIONI ≤ 20	20 < EMISSIONI ≤ 30	30 < EMISSIONI ≤ 40
STUFE E TERMOCAMINI A PELLETS	1,5	1,2	1

ZONA CLIMATICA	ORE DI UTILIZZO h _r
A	600
B	850
C	1100
D	1400
E	1700
F	1800

Durata dell'incentivo

L'incentivo totale viene ripartito e corrisposto in 2 rate annuali costanti, per impianti con potenza termica nominale al focolare inferiore o uguale a 35 kW, o in 5 rate annuali costanti, per impianti con potenza termica nominale al focolare maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 1000 kW.

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo

Una copia della documentazione sotto elencata, in formato elettronico PDF, deve essere caricata sul "Portaltermico" all'atto della richiesta dell'incentivo:

- asseverazione di un tecnico abilitato che attesti il corretto e completo dimensionamento del generatore di calore e dei sottosistemi d'impianto sostituiti e il rispetto dei requisiti minimi richiesti negli allegati del Decreto e l'esecuzione dell'intervento nel rispetto delle pertinenti normative e che riporti la data di effettiva conclusione dell'intervento ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 2 del Decreto; tale asseverazione può essere compresa nell'ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.lgs 192/05;
- nel caso di installazione di generatori di calore a biomassa aventi potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kWt, in alternativa all'asseverazione, questa può essere sostituita da una dichiarazione del Soggetto Responsabile corredata da una certificazione dei produttori dei componenti impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto. In tale documento deve essere riportata la data di effettiva conclusione dell'intervento;
- nel caso di installazione di generatori di calore a biomassa aventi potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kW, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d'impianto;
- documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 8 foto riportanti:
 - o le targhe dei generatori sostituiti e installati;
 - o i generatori sostituiti e installati;
 - o la centrale termica, o il locale di installazione, ante-operam (presente il generatore sostituito) e post-operam (presente il generatore installato);
 - o le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata;
 - o vista d'insieme del sistema di accumulo termico installato in conformità a quanto riportato nell'allegato II del Decreto, dove previsto.
- delega del Soggetto Responsabile al Soggetto Delegato, solo nel caso in cui il Soggetto Responsabile operi per l'accesso all'incentivo attraverso un proprio delegato;
- nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO che opera per una PA, copia del contratto di rendimento energetico (EPC) concluso tra la PA e la ESCO, o, nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO che opera per un Soggetto privato, copia di un contratto di prestazione/servizio energetico (EPC o di servizio energia, anche Plus) tra il Soggetto privato e la ESCO, integrati con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati, in cui si evincano in maniera dettagliata le spese sostenute per gli interventi oggetto di incentivo;

- fatture e ricevute dei bonifici, ad esclusione del caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO
- autorizzazione del proprietario, in caso di Soggetto Responsabile differente dal proprietario dell'edificio/immobile.

Documentazione da conservare

La documentazione sotto elencata va conservata in originale a cura del Soggetto Responsabile per tutta la durata dell'incentivo e per i restanti 5 anni successivi all'erogazione dell'ultimo importo; il GSE potrà richiederne copia in qualsiasi momento e la stessa documentazione dovrà essere mostrata in originale in caso di verifica in situ:

- originali della documentazione caricata sul "Portaltermico";
- certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento; in alternativa, evidenza, nella fattura del fornitore del nuovo generatore, comprovante il ritiro e lo smaltimento del generatore di calore sostituito, oppure apposita fattura comprovante il ritiro e lo smaltimento da parte di operatori professionali; nel caso in cui l'intervento di sostituzione del generatore di calore riguardi un camino aperto, in luogo del certificato di smaltimento il soggetto responsabile dovrà chiudere in via definitiva la canna fumaria del camino aperto e la foto attestante la chiusura permanente della canna fumaria deve essere inclusa nella documentazione fotografica da allegare alla richiesta di incentivo, a prova dell'intervento eseguito;
- dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08, redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell'impianto; tale dichiarazione deve contenere la relazione che illustra le tipologie dei materiali impiegati nonché il progetto dell'impianto stesso;
- libretto di centrale/d'impianto, come previsto da legislazione vigente;
- nel caso di installazione di un generatore di calore a biomassa avente potenza termica nominale maggiore o uguale a 35 kWt e inferiore a 100 kWt, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali;
- pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- certificati di manutenzione relativi al generatore di calore ed alla canna fumaria;
- schede tecniche dei componenti o delle apparecchiature installate come fornite dal produttore, che attestino i requisiti minimi richiesti dal Conto Termico, e dei sistemi

di termoregolazione o valvole termostatiche, se di nuova installazione e se applicabili;

- certificazione rilasciata da un organismo accreditato attestante il rispetto dei livelli emissivi riportati nei criteri di ammissibilità; per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kW_t e inferiore o uguale a 1000 kW_t, il laboratorio deve essere accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 e, in particolare, deve essere accreditato per la EN 13284-1 ai fini dell'analisi del particolato primario, per la EN 12619 per gli OGC e per la EN 15058 ai fini della misura del CO; le misurazioni ai fini del rispetto dei livelli emissivi, dovranno essere eseguite al camino. Tale certificazione può rientrare tra le seguenti:
 - o per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kW_t, certificazione rilasciata da un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5:2012 classe 5;
 - o per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kW_t e inferiore o uguale a 1000 kW_t, dichiarazione del produttore del generatore attestante il rendimento termico utile, con indicato il tipo di combustibile utilizzato; stante la non applicabilità, della norma UNI EN 303-5:2012 classe 5 (valida fino alla potenza di 500 kW_t), e nelle more di una norma che estenda modalità di misura fino alla potenza di 1000 kW_t, la dichiarazione dovrà riportare i risultati delle prove effettuate da un laboratorio sulla base delle modalità di misura riconosciute in altri paesi europei;
 - o per gli apparecchi a biomassa (stufe e termocamini), certificazione rilasciata da un organismo accreditato che attesti la conformità alla normativa di prodotto applicabile al generatore di calore oggetto di intervento;
- qualora come combustibile sia utilizzata la sansa esausta disoleata documenti di accompagnamento della biomassa impiegata;
- nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia:
 - o un'azienda agricola, idonea documentazione attestante il rilascio da parte dell'Amministrazione competente della qualifica di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale), ovvero visura catastale dell'edificio oggetto di intervento dalla quale si evinca l'attribuzione del requisito di ruralità;
 - o proprietario, affittuario o usufruttuario, di boschi o terreni agricoli, idonea documentazione che attesti la proprietà (visura catastale) o il diritto reale di godimento (contratto di locazione o accordo di usufrutto);
 - o titolare di impresa nel settore boschivo, idonea documentazione che attesti l'iscrizione negli elenchi regionali/provinciali (es. patentino forestale);

- o assegnatario di uso civico di legnatico, idonea documentazione che attesti il diritto al beneficio di una proprietà collettiva o di un diritto pubblico consistente nell'assegnazione annua di biomassa.
- fatture relative all'acquisto delle biomasse finalizzate all'alimentazione degli impianti incentivati, ad esclusione di quelle autoprodotte, attestanti un consumo di combustibile congruo con la producibilità attesa del generatore nella zona climatica di installazione; con riferimento al pellet certificato, documentazione fiscale comprovante l'acquisto e riportante, al fine di attestarne la conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe A1 o A2, l'evidenza della classe A1 o A2 e il codice di identificazione del produttore e/o distributore rilasciato dall'organismo di certificazione, oppure l'evidenza della classe A1 o A2 e il codice di identificazione del rapporto di prova rilasciato al produttore o al distributore dall'organismo di certificazione (in questo caso copia del rapporto di prova deve essere allegata alla documentazione fiscale);
- autodichiarazione, nel caso di azienda agricola o proprietario, affittuario o usufruttuario, di boschi o terreni agricoli, indicante la quantità, espressa in peso, di biomassa autoprodotta impiegata come combustibile, la tipologia (legna, cippato, pellet, ecc.), l'estensione e i riferimenti catastali della superficie boschiva o agricola utilizzata (proprietà, affitto o usufrutto); nel caso di impresa boschiva, auto fatturazione delle quantità; nel caso di soggetto assegnatario di uso civico di legnatico, autodichiarazione del quantitativo di biomassa assegnata;
- nel caso di intervento in edifici, anche rurali, sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, relazione, redatta da tecnico abilitato, attestante la quota d'obbligo per gli impianti di produzione di energia termica ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11 e, conseguentemente, la quota dell'intervento, eccedente l'adempimento dell'obbligo, che accede agli incentivi del Decreto;
- nel caso in cui l'intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 100 kWt:
 - o attestato di certificazione energetica post-operam (redatto secondo D.lgs 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti);
 - o diagnosi energetica precedente l'intervento.
- nel caso di sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL (ove previsto), attestazione da parte dell'Amministrazione competente relativa allo stato di area non metanizzata del sito su cui insiste l'edificio oggetto di intervento. Deve essere contestualmente riportata esplicita dichiarazione di rispetto di quanto riportato a proposito nell'allegato II, paragrafo 1.2, del Decreto: "resta ferma la possibilità delle Regioni di limitare l'applicazione della predetta fattispecie nel rispetto dell'articolo 3 quinquies del decreto legislativo 152/06.

3.7 Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling (int. 2.C)

L'intervento incentivabile consiste nell'installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling e per la produzione di calore di processo. Questo intervento deve essere realizzato su edifici, sulle loro pertinenze, su serra o relative pertinenze. L'impianto deve avere una superficie solare lorda inferiore o uguale a 1000 m².

Possono essere incentivati anche campi solari asserviti a reti di teleriscaldamento (nei limiti dei 1000 m²).

In caso di assenza palese di un edificio/serra di riferimento (es. stabilimenti balneari, campeggi, ecc.), si prevede l'indicazione da parte del Soggetto Responsabile dei riferimenti del Catasto Terreni dell'area su cui verrà realizzato il campo solare. Di seguito sono riportati:

- Soggetti ammessi all'incentivo;
- Criteri di ammissibilità per accedere all'incentivo;
- Spese ammissibili ai fini dell'incentivo;
- Calcolo dell'incentivo;
- Durata dell'incentivo;
- Documentazione da allegare sul "Portaltermico";
- Documentazione da conservare.

Soggetti ammessi

Possono accedere all'incentivo le Amministrazioni Pubbliche e Soggetti privati anche tramite una ESCO, che in quest'ultimo caso sarà il Soggetto Responsabile.

Criteri di ammissibilità

Affinché si possa accedere all'incentivo, l'intervento dovrà garantire i seguenti requisiti:

- i collettori solari devono avere l'attestazione di conformità alla norma UNI EN 12975, rilasciata da un laboratorio accreditato. Tale requisito non è richiesto per il solare termico a concentrazione;
- i valori di rendimento termico dei collettori solari devono essere superiori ai valori minimi calcolati con le seguenti formule:

nel caso di collettori piani

$$\eta_{\min} = 0,7 - 7,5 \times T_m^* \quad 0,01 \leq T_m^* \leq 0,07$$

per i collettori piani vetrati, la curva di rendimento $\eta \geq \eta_{\min}$ va misurata alla velocità del vento $V = 3 \pm 1$ m/s; per i collettori piani non vetrati, la curva di rendimento $\eta \geq \eta_{\min}$ va misurata con velocità del vento $V < 1$ m/s, $V = 1,5 \pm 0,5$ m/s e $V = 3 \pm 0,5$ m/s;

nel caso di collettori sottovuoto, collettori a tubi evacuati e collettori a concentrazione

$$\eta_{\min} = 0,55 - 2,0 \times T_m^* \quad 0,01 \leq T_m^* \leq 0,07$$

dove T_m^* è definita dalle norme UNI EN 12975-2;

- gli impianti solari termici prefabbricati (factory mode), i cui pannelli non siano dotati dell'attestato di conformità alla norma UNI EN 12975, devono possedere attestazione di conformità alla norma UNI EN 12976; per gli impianti solari termici prefabbricati i cui collettori solari siano in possesso dell'attestato di conformità alla norma UNI EN 12975, si rimanda al punto precedente per la definizione dei rendimenti minimi; per gli impianti solari termici prefabbricati per i quali è applicabile solamente la UNI EN 12976, la producibilità specifica, in termini di energia solare annua prodotta Q_L per unità di superficie di apertura A_a , misurata secondo la norma UNI EN 12976-2 con riferimento al valore di carico giornaliero, fra quelli disponibili, più vicino, in valore assoluto, al volume netto nominale dell'accumulo del sistema solare prefabbricato, e riportata sull'apposito rapporto di prova (test report) redatto da un laboratorio accreditato, deve essere:
 - o maggiore di 550 kWh/m² anno, con riferimento alla località Atene;
 - o maggiore di 400 kWh/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
- per il solare termico a concentrazione fino all'emanazione di norme tecniche UNI, la certificazione UNI è sostituita da un'approvazione tecnica da parte dell'ENEA;
- la *certificazione solar keymark* per i collettori solari piani, o sottovuoto, o a tubi evacuati, installati in impianti realizzati con data di conclusione dell'intervento a partire dal 29 marzo 2013;
- la garanzia dei collettori solari e dei bollitori di almeno 5 anni; in caso di installazione di collettori solari termici per la produzione di calore in processi industriali, artigianali, agricoli (coltivazione/allevamento) o per il riscaldamento di piscine, per cui risulti essere non necessario un sistema di accumulo termico (bollitore), i requisiti relativi alla garanzia di tale componente vengono meno. L'asseverazione, o la dichiarazione del Soggetto Responsabile⁴⁴, da presentare al GSE insieme con la richiesta di concessione degli incentivi, dovrà essere corredata da una relazione tecnica, indipendentemente dalla taglia del nuovo campo solare installato, che giustifichi la non indispensabilità del sistema di accumulo termico,

specificando, anche attraverso elaborati grafici e schemi a blocchi dell'impianto, le caratteristiche tecniche del processo e dell'impianto

- la garanzia degli accessori e dei componenti elettrici/elettronici di almeno 2 anni;
- l'installazione dell'impianto è eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;
- per gli impianti di solar cooling, il rapporto tra i metri quadrati di superficie lorda (m^2) e la potenza frigorifera (kW_t) deve essere maggiore di 2;
- per le macchine frigorifere DEC, la superficie minima solare lorda installata dei collettori deve essere di $8 m^2$ ogni $1000 m^3$ /ora di aria trattata;
- nel caso in cui l'impianto solare sia stato realizzato ai fini di una copertura parziale del fabbisogno di climatizzazione invernale, è necessaria l'installazione di elementi di regolazione della portata su tutti i corpi scaldanti, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, ad eccezione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a $45^\circ C$ e dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione. Tale requisito non è richiesto per impianti di sola produzione di acqua calda sanitaria, di calore di processo e per le reti di teleriscaldamento.

Spese ammissibili

L'incentivo per l'installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling è stabilito sulla potenzialità dell'intervento ed è calcolato in funzione dei m^2 di pannelli installati. Il riconoscimento delle spese accessorie è incluso nei coefficienti di valorizzazione dell'energia termica prodotta (C_i). Le spese accessorie, comprensive di IVA dove essa costituisce un costo, comprendono:

- smontaggio e dismissione dell'impianto esistente;
- fornitura, trasporto e posa in opera delle apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- le opere idrauliche e murarie necessarie alla realizzazione dell'impianto;
- le spese professionali connesse alla realizzazione dell'intervento;
- per gli impianti solari destinati anche alla climatizzazione, le spese per i sistemi di contabilizzazione individuale, eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento delle acque, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di emissione.

Calcolo dell'incentivo

Per gli interventi di installazione di collettori solari termici anche abbinati a sistemi di solar cooling l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{a\ tot} = C_i \times S_l$$

$I_{a\ tot}$ [€/anno]: incentivo totale annuo;

C_i [€/kWh_t]: coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta come riportato nella tabella seguente;

S_l [m²]: superficie solare lorda dell'impianto.

COEFFICIENTE DI VALORIZZAZIONE DELL'ENERGIA TERMICA PRODOTTA C_i [€/kWh_t]		
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	$S_l \leq 50\ m^2$ [€/m²]	$50\ m^2 < S_l \leq 1000\ m^2$ [€/m²]
IMPIANTI SOLARI TERMICI	170	55
IMPIANTI SOLARI TERMICI CON SISTEMI DI SOLAR COOLING	255	83
IMPIANTI SOLARI TERMICI A CONCENTRAZIONE	221	72
IMPIANTI SOLARI TERMICI A CONCENTRAZIONE CON SISTEMI DI SOLAR COOLING	306	100

Durata dell'incentivo

L'incentivo totale viene ripartito e corrisposto in 2 rate annuali costanti, se la superficie solare lorda risulta inferiore o uguale a 50 metri quadrati, o in 5 rate annuali costanti, se la superficie solare lorda risulta superiore a 50 metri quadrati e inferiore o uguale a 1000 metri quadrati.

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo

Una copia della documentazione sotto elencata, in formato elettronico PDF, deve essere caricata sul "Portaltermico" all'atto della richiesta dell'incentivo:

- asseverazione di un tecnico abilitato che attesti il corretto e completo dimensionamento dell'impianto e il rispetto dei requisiti minimi richiesti negli allegati del Decreto (comprese le garanzie dei collettori solari, dei bollitori e degli accessori e componenti elettrici/elettronici) e l'esecuzione dell'intervento nel rispetto delle pertinenti normative e che riporti la data di effettiva conclusione dei lavori; tale asseverazione può essere compresa nell'ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.lgs 192/05;
- nel caso di impianto di superficie solare lorda inferiore ai 50 m², in alternativa all'asseverazione, questa può essere sostituita da una dichiarazione del Soggetto Responsabile corredata da una certificazione dei produttori dei componenti

impiegati che attestino il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto. In tale documento deve essere riportata la data di effettiva conclusione dei lavori;

- per impianti con collettori solari termici a concentrazione, l'approvazione tecnica dell'ENEA, in sostituzione della certificazione UNI fino all'emanazione di norme tecniche UNI;
- nel caso di installazione di impianto di superficie solare lorda superiore o uguale a 50 m², relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali (solare e solar cooling quando abbinato);
- documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 6 foto riportanti:
 - o vista di dettaglio del pannello solare installato;
 - o vista di dettaglio del bollitore;
 - o vista d'insieme del campo solare in fase di installazione;
 - o vista d'insieme del campo solare realizzato;
 - o le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata, ove previste;
- delega del Soggetto Responsabile al Soggetto Delegato, solo nel caso in cui il Soggetto Responsabile operi per l'accesso all'incentivo attraverso un proprio delegato;
- nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO che opera per una PA, copia del contratto di rendimento energetico (EPC) concluso tra la PA e la ESCO, o, nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO che opera per un Soggetto privato, copia di un contratto di prestazione/servizio energetico (EPC o di servizio energia, anche Plus) tra il Soggetto privato e la ESCO, integrati con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati, in cui si evincano in maniera dettagliata le spese sostenute per gli interventi oggetto di incentivo;
- fatture e ricevute dei bonifici, ad esclusione del caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO
- autorizzazione del proprietario, in caso di Soggetto Responsabile differente dal proprietario dell'edificio/immobile.

Documentazione da conservare

La documentazione sotto elencata va conservata in originale a cura del Soggetto Responsabile per tutta la durata dell'incentivo e per i restanti 5 anni successivi all'erogazione dell'ultimo importo; il GSE potrà richiederne copia in qualsiasi momento e la stessa documentazione dovrà essere mostrata in originale in caso di verifica in situ:

- originali della documentazione caricata sul "Portaltermico";

- schede tecniche del produttore dei collettori solari, del bollitore e delle valvole termostatiche o di altri sistemi di regolazione della portata, che attestino il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal "Conto Termico";
- per i collettori solari, ove prevista, rapporto della prova (test report) eseguita secondo la norma UNI EN 12975, attestante il rispetto dei requisiti minimi di rendimento, rilasciata da un laboratorio accreditato;
- per gli impianti solari termici prefabbricati, rapporto della prova (test report) eseguita secondo la norma UNI EN 12976, attestante il rispetto dei requisiti minimi di producibilità del sistema solare, rilasciata da un laboratorio accreditato;
- per impianti con collettori solari termici piani, o sottovuoto, o a tubi evacuati, installati in impianti realizzati con data di conclusione dell'intervento a partire dal 29 marzo 2013, la certificazione solar keymark dei collettori;
- dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37, redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell'impianto. Si ricorda che tale dichiarazione deve contenere la relazione contenente le tipologia dei materiali nonché il progetto dell'impianto stesso;
- libretto di centrale/d'impianto, come previsto da legislazione vigente;
- nel caso di impianto di superficie solare lorda superiore o uguale a 12 m² e inferiore a 50 m², relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali (solare e solar cooling quando abbinato);
- pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- nel caso di intervento in edifici nuovi o in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, relazione, redatta da tecnico abilitato, attestante la quota d'obbligo per gli impianti di produzione di energia termica ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.lgs 28/11 e, conseguentemente, la quota dell'intervento, eccedente l'adempimento dell'obbligo, che accede agli incentivi del Decreto;
- nel caso in cui l'intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 100 kW_t:
 - o attestato di certificazione energetica post-operam (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti);
 - o diagnosi energetica precedente l'intervento.

3.8 Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore (int. 2.D)

L'intervento incentivabile consiste nella sostituzione di scaldacqua elettrici, installati in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, con scaldacqua a pompa di calore. Di seguito sono riportati:

Di seguito sono riportati:

- Soggetti ammessi all'incentivo;
- Criteri di ammissibilità per accedere all'incentivo;
- Spese ammissibili ai fini dell'incentivo;
- Calcolo dell'incentivo;
- Durata dell'incentivo;
- Documentazione da allegare sul "Portaltermico";
- Documentazione da conservare.

Soggetti ammessi

Possono accedere all'incentivo le Amministrazioni Pubbliche e Soggetti privati anche tramite una ESCO, che in quest'ultimo caso sarà il Soggetto Responsabile.

Criteri di ammissibilità

Le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria devono avere un $COP \geq 2,6$ misurato secondo la norma UNI EN 16147.

Spese ammissibili

Di seguito sono elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, quando pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

- smontaggio e dismissione dell'impianto esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, dell'impianto preesistente;
- spese professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

Calcolo dell'incentivo

Per l'intervento di sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore l'incentivo totale è pari al 40% della spesa sostenuta, con un limite massimo pari ai valori della tabella sottostante:

CAPACITA' DI ACCUMULO V [litri]	INCENTIVO MASSIMO [€]
≤ 150	400
> 150	700

Durata dell'incentivo

L'incentivo totale viene ripartito e corrisposto in 2 rate annuali costanti.

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo

Una copia della documentazione sotto elencata, in formato elettronico PDF, deve essere caricata sul "Portaltermico" all'atto della richiesta dell'incentivo:

- asseverazione di un tecnico abilitato che attesti il corretto e completo dimensionamento del generatore di calore e dei sottosistemi d'impianto sostituiti e il rispetto dei requisiti minimi richiesti negli allegati del Decreto, l'esecuzione dell'intervento nel rispetto delle pertinenti normative e che riporti la data di effettiva conclusione dei lavori; tale asseverazione può essere compresa nell'ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.lgs 192/05;
- in alternativa all'asseverazione, questa può essere sostituita da una dichiarazione del Soggetto Responsabile corredata da una certificazione dei produttori dei componenti impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto. In tale documento deve essere riportata la data di effettiva conclusione dei lavori;
- documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 5 foto riportanti:
 - o vista di dettaglio dei generatori sostituiti e installati;
 - o vista d'insieme dei generatori sostituiti e installati;
 - o la targa dei generatori installati;
- delega del Soggetto Responsabile al Soggetto Delegato, solo nel caso in cui il Soggetto Responsabile operi per l'accesso all'incentivo attraverso un proprio delegato;
- nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO che opera per una PA, copia del contratto di rendimento energetico (EPC) concluso tra la PA e la ESCO, o, nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO che opera per un Soggetto privato, copia di un contratto di prestazione/servizio energetico (EPC o di servizio

energia, anche Plus) tra il Soggetto privato e la ESCO, integrati con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati, in cui si evincano in maniera dettagliata le spese sostenute per gli interventi oggetto di incentivo;

- fatture e ricevute dei bonifici, ad esclusione del caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO;
- autorizzazione del proprietario, in caso di Soggetto Responsabile differente dal proprietario dell'edificio/immobile.

Documentazione da conservare

La documentazione sotto elencata va conservata in originale a cura del Soggetto Responsabile per tutta la durata dell'incentivo e per i restanti 5 anni successivi all'erogazione dell'ultimo importo; il GSE potrà richiederne copia in qualsiasi momento e la stessa documentazione dovrà essere mostrata in originale in caso di verifica in situ:

- originali della documentazione caricata sul "Portaltermico";
- scheda tecnica del produttore del generatore di calore, che attestino il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto;
- rapporto della prova (test report) eseguita secondo la norma UNI EN 16147, attestante il rispetto dei requisiti minimi di prestazione (coefficiente di prestazione $COP \geq 2,6$);
- certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento; in alternativa, evidenza, nella fattura del fornitore del nuovo generatore, comprovante il ritiro e lo smaltimento del generatore di calore sostituito, oppure apposita fattura comprovante il ritiro e lo smaltimento da parte di operatori professionali;
- dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37, redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell'impianto. Si ricorda che tale dichiarazione deve contenere la relazione contenente le tipologia dei materiali nonché il progetto dell'impianto stesso;
- libretto d'impianto, come previsto da legislazione vigente;
- schema funzionale d'impianto;
- pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- nel caso di intervento in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, relazione, redatta da tecnico abilitato, attestante la quota d'obbligo per gli impianti di produzione di energia termica ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.lgs 28/11 e,

conseguentemente, la quota dell'intervento, eccedente l'adempimento dell'obbligo, che accede agli incentivi del Decreto.

3.9 Diagnosi e certificazione energetica

La diagnosi energetica precedente l'intervento e la certificazione energetica successiva sono obbligatorie e devono corredare la richiesta di incentivo nei casi elencati di seguito:

- in tutti gli edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari, per interventi di isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
- in edifici con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare (se non applicabile, da intendersi potenza nominale totale utile) maggiori o uguali a 100 kW, per interventi, realizzati sull'intero edificio, di:
 - o sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
 - o sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti utilizzanti generatori di calore a condensazione;
 - o installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti;
 - o sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica e idrotermica;
 - o sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;
 - o installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling.

La diagnosi e la certificazione energetica devono essere redatte nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali o regionali, ove presenti. Le diagnosi energetiche dovranno essere redatte, preferibilmente, nel rispetto del pacchetto di norme EN 16247 e/o del documento UNI TR 11428, ove applicabili.

Ai fini della richiesta di incentivo, la certificazione energetica è obbligatoria solo per gli immobili appartenenti alle tipologie catastali per cui ne è prevista la redazione dalle leggi vigenti.

Calcolo dell'incentivo

Le spese sostenute per la diagnosi e la certificazione energetica degli interventi che le prevedono obbligatoriamente sono incentivate nelle misure seguenti:

- per le Amministrazioni Pubbliche l'incentivo è previsto nella misura del 100% della spesa;
- per i Soggetti privati l'incentivo è previsto nella misura del 50% della spesa.

È previsto un valore massimale dell'incentivo in funzione dalla destinazione d'uso e dalla superficie utile dell'immobile ed è ricavabile dalla tabella seguente.

DESTINAZIONE D'USO EDIFICIO	SUPERFICIE UTILE DELL'IMMOBILE [m ²]	COSTO UNITARIO MASSIMO [€/m ²]	VALORE MASSIMO EROGABILE [€]
Edifici residenziali della classe E1 (art. 3 del DPR 26 agosto 1993, n.412 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme)	≤ 1600	1,50	5.000
	> 1600	1,00	
Edifici della classe E3 del DPR 26 agosto 1993, n.412 (ospedali e case di cura)	-	3,50	18.000
Tutti gli altri edifici	≤ 2500	2,50	13.000
	> 2500	2,00	

L'incentivo per la diagnosi e la certificazione energetica, ove richieste obbligatoriamente dal Decreto, non concorre alla determinazione dell'incentivo complessivo nei limiti del valore massimo erogabile (I_{max}) per gli interventi; in questo caso è previsto l'incentivo specifico di cui sopra.

Al contrario, nei casi in cui la diagnosi e la certificazione energetiche non siano obbligatorie, le spese professionali per queste sostenute possono rientrare nelle spese ammissibili degli interventi.

4 Procedura di accesso agli incentivi e il "Portaltermico"

Il Decreto definisce tre diverse modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione:

- **accesso diretto**, a seguito della conclusione degli interventi. In tal caso la richiesta di concessione degli incentivi è presentata dal Soggetto Responsabile al GSE attraverso l'apposita richiesta di concessione degli incentivi;
- **prenotazione degli incentivi**, consentito alle sole PA mediante presentazione della richiesta di prenotazione degli incentivi. Per tale procedura è riservato un contingente di spesa cumulata annua non superiore al 50% del contingente di spesa previsto per le PA (100 milioni di euro). Non è consentito chiedere la prenotazione degli incentivi per gli interventi per i quali è necessario presentare la richiesta di iscrizione al Registro di cui al successivo punto;
- **iscrizione ai Registri**, necessaria per accedere all'incentivazione degli interventi 2.A e 2.B del Decreto che prevedano una potenza termica nominale complessiva con riferimento al singolo edificio, unità immobiliare, fabbricato rurale o serra, maggiore di 500 kW_t ed inferiore o uguale a 1000 kW_t, nei limiti dei contingenti di spesa previsti, ove disponibili, alla data di pubblicazione del bando. Tale procedura è riservata sia alle PA che ai Soggetti privati che possono iscrivere al Registro interventi ancora da realizzare.

SIGLA	RIFERIMENTO DECRETO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	MODALITÀ DI ACCESSO AGLI INCENTIVI	
			P.A.	SOGGETTI PRIVATI
1.A	Art. 4, comma 1, lettera a)	Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato	Accesso diretto / Prenotazione degli incentivi	-
1.B	Art. 4, comma 1, lettera b)	Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato	Accesso diretto / Prenotazione degli incentivi	-
1.C	Art. 4, comma 1, lettera c)	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione di qualsiasi potenza	Accesso diretto / Prenotazione degli incentivi	-
1.D	Art. 4, comma 1, lettera d)	Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est, Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili	Accesso diretto / Prenotazione degli incentivi	-
2.A	Art. 4, comma 2, lettera a)	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche (con potenza termica utile nominale inferiore o	Accesso diretto / Prenotazione degli incentivi	Accesso diretto

		uguale a 500 kW _t)		
2.A	Art. 4, comma 2, lettera a)	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche (con potenza termica utile nominale superiore a 500 kW _t e inferiore a 1000kW _t)	Iscrizione ai registri	Iscrizione ai registri
2.B	Art. 4, comma 2, lettera b)	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa (con potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kW _t)	Accesso diretto / Prenotazione degli incentivi	Accesso diretto
2.B	Art. 4, comma 2, lettera b)	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa (con potenza termica nominale superiore a 500 kW _t e inferiore o uguale a 1000 kW _t)	Iscrizione ai registri	Iscrizione ai registri
2.C	Art. 4, comma 2, lettera c)	Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling (con superficie solare lorda fino a 1000 m ²)	Accesso diretto / Prenotazione degli incentivi	Accesso diretto
2.D	Art. 4, comma 2, lettera d)	Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore	Accesso diretto / Prenotazione degli incentivi	Accesso diretto

Il "Portaltermico"

La richiesta per l'accesso diretto al meccanismo di incentivazione, la prenotazione degli incentivi e l'iscrizione ai registri devono essere effettuate necessariamente tramite il portale informatico denominato Portaltermico (di seguito anche Portale) accessibile dal sito del GSE. Le richieste pervenute attraverso canali di comunicazione diversi da quello previsto dalle presenti Regole Applicative, quali, in via esemplificativa, posta raccomandata, posta certificata, e-mail e fax, non saranno tenute in considerazione.

Attraverso il Portale, il Soggetto Responsabile, o un suo delegato (tramite apposita delega), trasmette la richiesta di accesso agli incentivi e ne segue l'intero processo, compresa la fase di contrattualizzazione e quella di erogazione degli incentivi. L'invio della richiesta di incentivazione da parte del Soggetto Responsabile, implica l'integrale conoscenza e accettazione delle Regole Applicative e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto.

Per poter accedere al Portale il Soggetto Responsabile (e/o il Soggetto delegato) deve preliminarmente registrarsi nella sezione Area Clienti del GSE (<https://applicazioni.gse.it>) e richiedere la sottoscrizione per l'accesso al Portaltermico.

Una volta terminato l'inserimento delle informazioni preliminari, il Soggetto Responsabile entra nella sezione del Portaltermico dedicata alla specifica modalità di accesso e alle tipologie d'intervento per cui si intende richiedere l'incentivo.

L'invio telematico tramite il Portaltermico delle richieste di incentivazione al GSE deve avvenire necessariamente, a pena di esclusione, entro i termini definiti per le diverse modalità di accesso previste all'art. 7 del Decreto.

4.1 Procedura per l'accesso diretto agli incentivi

Il Soggetto Responsabile, a seguito della conclusione dell'intervento, deve presentare la richiesta di concessione degli incentivi al GSE, attraverso la scheda-domanda resa disponibile dal Portaltermico.

La scheda-domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, entro sessanta giorni dalla data di conclusione dell'intervento. Al riguardo, si precisa che la data di invio della richiesta corrisponde a quella indicata nella ricevuta rilasciata dal Portaltermico al termine della procedura.

La procedura di accesso diretto, alla quale il Soggetto Responsabile può accedere una volta eseguita la registrazione sul portale del GSE nella sezione Area Clienti (<https://applicazioni.gse.it>), si articola nelle seguenti 3 fasi:

Fase 1: il Soggetto Responsabile inserisce sul Portaltermico tutti i dati relativi al sistema edificio-impianto (informazioni anagrafiche sull'edificio/unità immobiliare e sugli impianti tecnologici pre-esistenti) e alle caratteristiche degli interventi per i quali richiede l'accesso agli incentivi; inseriti tali dati, il Portaltermico assegna automaticamente un codice richiesta numerico che identifica univocamente la richiesta d'incentivo. Successivamente, il Soggetto Responsabile deve caricare sul Portaltermico i seguenti documenti:

- delega del Soggetto Responsabile al Soggetto Delegato, solo nel caso in cui il Soggetto Responsabile abbia delegato un soggetto terzo a operare sul Portaltermico in proprio nome e per proprio conto;
- nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO che opera per una PA, copia del contratto di rendimento energetico (EPC) concluso tra la PA e la ESCO, o, nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO che opera per un Soggetto privato, copia di un contratto di prestazione/servizio energetico (EPC o di servizio energia, anche Plus) tra il Soggetto privato e la ESCO, integrati con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati, recante l'eventuale finanziamento tramite terzi, da cui si evinca il dettaglio delle spese sostenute; le copie dei contratti devono essere corredate:

- o della dichiarazione di rispondenza del contratto ai requisiti del contratto di rendimento energetico (EPC) e delle spese sostenute, in caso di Soggetto Responsabile ESCO con contratto con PA;
- o della dichiarazione di rispondenza del contratto ai requisiti del contratto di servizio energia o di servizio energia Plus/contratto di rendimento energetico (EPC) e delle spese sostenute, in caso di Soggetto Responsabile ESCO con contratto con Soggetto privato;
- documentazione specifica per ogni tipologia di intervento;
- fatture e ricevute dei bonifici, ad esclusione del caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO;
- autorizzazione del proprietario, per interventi realizzati da Soggetti Responsabili diversi dai proprietari degli edifici/immobili.

Fase 2: il Soggetto Responsabile visualizza e verifica la scheda tecnica riportante il riepilogo dei dati del sistema edificio-impianto e degli interventi effettuati, confermandone il contenuto tramite il Portaltermico. Il Portale rende disponibile la Richiesta di concessione degli incentivi precompilata e comprensiva delle condizioni contrattuali generali e della tabella riportante l'importo indicativo degli incentivi, che il Soggetto Responsabile è tenuto a stampare, sottoscrivere, ivi incluse le condizioni generali contrattuali e l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/03, e caricare sul Portaltermico unitamente alla copia fotostatica di un proprio documento d'identità.

Fase 3: il GSE effettua l'istruttoria tecnico-amministrativa e, entro sessanta giorni, qualora ricorrano tutti i presupposti per l'ammissione agli incentivi, rende disponibile al Soggetto Responsabile la lettera di avvio dell'incentivo, contenente la tabella riportante la ripartizione in rate degli incentivi riconosciuti. Il Soggetto Responsabile, dopo aver ricevuto la lettera di avvio dell'incentivo, deve collegarsi al Portaltermico e accettare informaticamente la scheda-contratto, comprensiva della tabella incentivi e delle condizioni contrattuali.

Il GSE provvede, tramite bonifico bancario a favore del Soggetto Responsabile, alla liquidazione su base annuale degli importi dell'incentivo calcolato, in accordo alla tabella con la ripartizione nelle rate annuali allegata alla scheda-contratto, ovvero con un'unica rata nel caso in cui l'ammontare totale dell'incentivo sia non superiore a 600 euro.

4.2 Prenotazione degli incentivi

I Soggetti (PA o ESCO) che intendono effettuare interventi su edifici o unità immobiliari di proprietà di Amministrazioni pubbliche, possono presentare al GSE la richiesta di prenotazione degli incentivi, attraverso una apposita scheda-domanda a preventivo.

La richiesta di prenotazione può essere presentata già alla definizione del contratto di rendimento energetico (**energy performance contract – EPC**) con la ESCO o della convenzione con CONSIP S.p.A. o con la centrale di acquisti regionale per l'affidamento del servizio energia, integrato con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati.

Il Decreto riserva, per tale tipologia di accesso, un contingente di spesa cumulata annua non superiore a 100 milioni di euro, pari al 50% del contingente di spesa di 200 milioni di Euro previsto per le Amministrazioni pubbliche.

Il GSE darà evidenza sul proprio sito internet del volume di risorse impegnate a tale scopo e accetterà le domande di accesso a preventivo presentate fino al raggiungimento dell'impegno di spesa di 100 milioni di euro, oppure fino al sessantesimo giorno successivo al raggiungimento dell'impegno di spesa complessivo di 200 milioni di Euro.

La procedura di prenotazione degli incentivi, alla quale il Soggetto Responsabile può accedere una volta eseguita la registrazione sul portale del GSE nella sezione Area Clienti (<https://applicazioni.gse.it>), si articola nelle seguenti 4 fasi:

Fase 1: il Soggetto Responsabile carica sul Portaltermico i dati relativi al sistema edificio-impianto (informazioni semplificate sull'edificio/unità immobiliare e sugli impianti tecnologici pre-esistenti), alla tipologia di intervento che si intende realizzare e i dati necessari alla prenotazione dell'incentivo. Successivamente, il Soggetto Responsabile deve caricare sul Portaltermico i seguenti documenti:

- delega del Soggetto Responsabile al Soggetto Delegato, solo nel caso in cui il Soggetto Responsabile abbia delegato un soggetto terzo a operare sul Portale in proprio nome e per proprio conto;
- nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO, copia del contratto di rendimento energetico (EPC) concluso tra la PA e la ESCO, o, nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una PA, copia della convenzione con CONSIP S.p.A. o con la centrale di acquisti regionale per l'affidamento del servizio energia, integrati con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati, recante l'eventuale finanziamento tramite terzi, da cui si evinca il dettaglio delle spese sostenute; le copie degli accordi contrattuali devono essere corredate:
 - o della dichiarazione di rispondenza del contratto ai requisiti del contratto di rendimento energetico (EPC) e delle spese sostenute in caso di Soggetto Responsabile ESCO con contratto con PA;
 - o della dichiarazione delle spese sostenute, in caso di Soggetto Responsabile PA con convenzione Consip/centrale di acquisti regionale;

I dati inseriti con la procedura di prenotazione servono ad individuare l'incentivo massimo erogabile a consuntivo (c.d. **massimale a preventivo**). Al riguardo si precisa che:

- se il consuntivo dei lavori effettivamente realizzati risulta superiore al massimale a preventivo, viene erogato comunque l'incentivo riferito al massimale indicato nella fase a preventivo;
- se il consuntivo dei lavori effettivamente realizzati risulta inferiore al massimale a preventivo: viene erogato l'incentivo spettante in relazione alla spesa effettivamente sostenuta.

Fase 2: il Soggetto Responsabile visualizza e verifica la scheda-tecnica a preventivo riportante il riepilogo dei dati del sistema edificio-impianto e degli interventi effettuati, confermandone il contenuto tramite il Portaltermico. Il Portale rende disponibile la Richiesta di prenotazione degli incentivi precompilata comprensiva della tabella riportante l'importo indicativo degli incentivi, che il Soggetto Responsabile è tenuto a stampare, sottoscrivere, ivi inclusa l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, e caricare sul Portaltermico unitamente alla copia fotostatica di un proprio documento d'identità. Il GSE effettua l'istruttoria tecnico-amministrativa e, entro sessanta giorni, qualora ricorrano tutti i presupposti accoglie la richiesta.

Fase 3: entro sessanta giorni dalla data di accettazione della prenotazione comunicata dal GSE, il Soggetto Responsabile presenta, attraverso il Portaltermico, a pena di decadenza della prenotazione, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto. Conseguentemente il GSE impegna l'importo degli incentivi relativi esclusivamente agli interventi indicati nell'istanza a preventivo;

Fase 4: entro dodici mesi dalla data di accettazione della prenotazione comunicata dal GSE, il Soggetto Responsabile presenta, attraverso il Portaltermico, a pena di decadenza della prenotazione, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante la conclusione dell'intervento;

Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento, il Soggetto Responsabile, a pena di esclusione dagli incentivi, deve presentare al GSE la richiesta di incentivazione, con le stesse modalità previste per la procedura di accesso diretto, inserendo i dati a consuntivo, inclusi quelli necessari al calcolo degli incentivi.

Si rammenta, al riguardo, che all'atto della presentazione della richiesta di prenotazione degli incentivi il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare le sole informazioni tecniche strettamente necessarie per il calcolo indicativo dell'incentivo (scheda tecnica semplificata). Il GSE, pertanto, effettua le verifiche sulla sussistenza dei requisiti per

l'accesso agli incentivi solo a valle della conclusione dei lavori degli interventi e della successiva presentazione della richiesta di incentivazione (accesso diretto).

4.3 Iscrizione ai registri

Il Decreto prevede che per gli interventi di categoria 2.A e 2.B di potenza termica nominale complessiva, con riferimento al singolo edificio, unità immobiliare, fabbricato rurale o serra, maggiore di 500 kW_t e inferiore o uguale a 1000 kW_t, l'accesso agli incentivi sia subordinato, oltre che al rispetto di tutti i requisiti e delle condizioni ivi indicate, all'iscrizione in appositi Registri informatici tenuti dal GSE.

A tale procedura è riservato un contingente di spesa cumulata annua, ove disponibile alla data di pubblicazione del Bando, non superiore a 7 milioni di euro per le Amministrazioni Pubbliche e non superiore a 23 milioni di euro per i Soggetti privati.

Laddove il contingente di spesa messo a disposizione non risulti interamente assegnato, le risorse residue saranno riallocate nel contingente di spesa cumulata annua relativo al registro dell'anno successivo.

I Bandi relativi alla procedura di iscrizione ai Registri saranno pubblicati, dando evidenza dei relativi contingenti disponibili, 30 giorni prima della data di avvio del periodo per la presentazione delle domande che, a decorrere dal 2014, è fissato al 31 marzo di ogni anno.

Il GSE pubblica le graduatorie entro sessanta giorni dalla data di chiusura dei Registri.

Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento, il Soggetto Responsabile, a pena di esclusione dagli incentivi, deve presentare al GSE la richiesta di incentivazione, con le stesse modalità previste per la procedura di accesso diretto, inserendo i dati a consuntivo, inclusi quelli necessari al calcolo degli incentivi.

Requisiti per la richiesta di iscrizione al registro e modalità di selezione

Ricorre l'obbligo di iscrizione ai Registri per i Soggetti Responsabili in possesso del pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, che effettuano gli interventi seguenti:

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;

Entrambi gli interventi si riferiscono ad una potenza termica nominale complessiva con riferimento al singolo edificio, unità immobiliare, fabbricato rurale o serra, maggiore di 500 kWt e non superiore, post-operam,15 a 1000 kWt.

Modalità di iscrizione ai Registri

Al fine di inviare la Richiesta di iscrizione al Registro, il Soggetto Responsabile dovrà dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica ed informatica, hardware e software, idonea ad assicurare il collegamento al sistema GSE.

La richiesta d'iscrizione deve essere trasmessa durante il periodo di apertura del Registro esclusivamente per via telematica, a pena di esclusione, mediante il Portaltermico.

Il GSE si riserva, a suo insindacabile giudizio, di interrompere, per il tempo strettamente necessario, l'accesso al portale qualora intervengano esigenze straordinarie, senza che da ciò possa derivare una pretesa di differimento del termine di chiusura del Registro.

Il caricamento delle richieste deve avvenire necessariamente, a pena di esclusione, durante il periodo di apertura del Registro, come individuato dal relativo Bando; a tutela della parità di trattamento le richieste pervenute successivamente alla chiusura del Registro non saranno per nessun motivo tenute in considerazione. Sarà considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato o ritardato arrivo della richiesta di iscrizione; a tal fine faranno fede esclusivamente la data e l'orario come registrati nel Portaltermico.

È consentito il completamento della procedura di iscrizione della singola richiesta, anche oltre tale termine e comunque entro e non oltre l'ora successiva, esclusivamente nel caso in cui la sessione di caricamento della singola richiesta sia stata avviata prima del termine di chiusura del Registro. Le sessioni di caricamento di richieste avviate oltre il termine di chiusura del Registro non saranno tenute in considerazione.

L'invio della richiesta di iscrizione entro il termine di chiusura del Registro rimane nell'esclusiva responsabilità del Soggetto Responsabile.

Le richieste di iscrizione al Registro inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi da quello previsto dalle presenti Regole, quali, in via esemplificativa, posta raccomandata, posta certificata, mail e fax, non saranno tenute in considerazione.

Si raccomanda ai Soggetti Responsabili che intendano presentare richiesta di iscrizione al Registro, di prendere visione delle Regole Applicative e di collegarsi al Portaltermico con il dovuto anticipo.

Registrazione sul portale informatico del GSE

La richiesta di iscrizione al Registro deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, pena la non ammissibilità agli incentivi, mediante il portale informatico denominato Portaltermico.

Ai fini dell'iscrizione al Registro l'utente è tenuto preliminarmente a registrarsi sul Portale informatico secondo le modalità riportate nello specifico manuale d'uso, consultabile attraverso il link disponibile all'indirizzo <https://applicazioni.gse.it>.

In particolare, l'utente dovrà:

- compilare i dati anagrafici relativi al Soggetto Responsabile dell'impianto alla voce "Operatore". I dati anagrafici richiesti comprendono anche la partita IVA e/o il codice fiscale necessari ai fini dell'individuazione del corretto regime fiscale da applicare all'erogazione degli incentivi;
- compilare i dati anagrafici relativi al Soggetto Responsabile o al Soggetto Delegato, in qualità di Soggetti designati a interagire con le applicazioni informatiche del GSE alla voce "Utente dell'applicazione".

La registrazione sul portale informatico del GSE consente l'accesso alle applicazioni web del GSE e deve essere effettuata solo da coloro che non siano già accreditati sul Portale.

A registrazione avvenuta viene inviata sulla casella di posta elettronica dell'Utente dell'applicazione, la UserID e la Password necessarie ad accedere al sistema informatico.

Utilizzando le credenziali ottenute in fase di registrazione, l'Utente dell'applicazione dovrà procedere preliminarmente, tramite la funzione "Sottoscrivi applicazione", all'abilitazione dell'applicazione Portaltermico.

Invio telematico della richiesta di iscrizione al Registro

Il Soggetto Responsabile è tenuto a inviare la richiesta di iscrizione al Registro esclusivamente secondo le modalità illustrate nel presente paragrafo e dettagliate nell'apposita "Guida all'utilizzo dell'applicazione web Portaltermico" che è disponibile sul sito internet del GSE.

La procedura è accessibile, esclusivamente nel periodo di apertura dei Registri, fino a esaurimento del contingente di spesa disponibile. In particolare è necessario:

- compilare la sezione dedicata all'inserimento dei dati preliminari relativi al sistema edificio-impianto; completato l'inserimento, il Portaltermico assegna automaticamente un codice richiesta che identifica univocamente la richiesta d'incentivo associata all'edificio oggetto di intervento;

- compilare, a seguito dell'inserimento dei dati preliminari, la sezione dedicata alla procedura di iscrizione a Registro, specificando la tipologia di impianto termico;
- inserire le informazioni necessarie per la verifica del rispetto dei requisiti per accedere ai Registri nella "Scheda Tecnica semplificata per impianti a Registro";
- prendere visione dei dati inseriti nella "Scheda Tecnica semplificata per impianti a Registro", confermandone la correttezza;
- stampare la "Richiesta di iscrizione al Registro" in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti.
- verificare la correttezza e la completezza di tutti i dati e di tutte le informazioni contenuti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio e sottoscriverla, a pena di esclusione, in ogni sua pagina;
- caricare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in formato digitale sul portale, corredandola, di copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità¹⁶ del Soggetto Responsabile ovvero del Rappresentante Legale se persona giuridica;
- inviare telematicamente la "Richiesta di iscrizione al Registro". A seguito dell'avvenuta ricezione della richiesta, il GSE rende disponibile la ricevuta di avvenuto invio della Richiesta di Iscrizione al Registro.

Modifiche e variazioni delle richieste di iscrizione al Registro

La richiesta di iscrizione al Registro in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, è generata automaticamente dal Portaltermico sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Responsabile.

Il Soggetto Responsabile è tenuto, al momento del caricamento della richiesta e prima del suo invio tramite il Portaltermico, a verificare la congruità tra i dati inseriti sul Portale e quelli contenuti nella richiesta di iscrizione al Registro.

Pertanto, il Soggetto Responsabile può apportare modifiche ai dati inseriti esclusivamente prima di procedere alla sottoscrizione della richiesta e al suo definitivo invio.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile dovesse rendersi conto, successivamente alla sottoscrizione e all'invio definitivo della richiesta di iscrizione, di aver indicato dati inesatti o incompleti, potrà sostituire la richiesta già trasmessa, presentandone una nuova esclusivamente durante il periodo di apertura del Registro.

In caso di divergenza o di non coerenza dei dati, sarà la richiesta di iscrizione al Registro, formulata ai sensi del D.P.R. 445/00 e sottoscritta dal Soggetto Responsabile, a prevalere e far fede ai fini della formazione della graduatoria.

Nessuna eventuale contestazione o reclamo in tal senso saranno quindi tenuti in considerazione.

È vietata, successivamente alla chiusura del Registro, l'integrazione e/o la modifica dei documenti e/o delle informazioni contenute nella richiesta di iscrizione, non essendo prevista né consentita l'eventuale istanza del Soggetto Responsabile volta a rettificare o completare la richiesta già definitivamente presentata.

Il GSE non terrà, dunque, in considerazione eventuali integrazioni e/o modifiche pervenute successivamente alla chiusura dei Registri, qualunque sia il canale di comunicazione utilizzato.

Nel caso in cui vengano apportate manualmente modifiche, alterazioni e/o integrazioni alla Richiesta di iscrizione al Registro, generata automaticamente sulla base dei dati e delle informazioni fornite dal Soggetto Responsabile mediante l'applicazione informatica, la richiesta di iscrizione non sarà considerata valida e verrà automaticamente esclusa dalla graduatoria.

In considerazione della natura telematica della procedura, le integrazioni e/o le modifiche trasmesse dal Soggetto Responsabile, seppure durante il periodo di apertura dei Registri, avvalendosi di canali di comunicazione diversi (a titolo esemplificativo, posta, fax, PEC, ecc.), sono inammissibili e non saranno dunque tenute in considerazione ai fini dell'iscrizione ai Registri.

Motivi di esclusione dalla graduatoria

Il ricorrere delle seguenti circostanze, accertate dal GSE, comporta l'esclusione degli impianti dalle Graduatorie:

- mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Decreto, dalle Regole Applicative, dai Bandi, e dalle norme di riferimento, anche nei casi in cui la relativa violazione non sia stata espressamente prevista a pena di esclusione dalle presenti Procedure o dai Bandi;
- mancato possesso dei requisiti di iscrizione ai Registri;
- mancato rispetto dei termini relativi agli adempimenti previsti dal Decreto, dalle presenti Procedure e dai Bandi;
- mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva, ovvero incertezza sul contenuto o sulla provenienza della richiesta di iscrizione, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (quali, ad esempio, l'illeggibilità o la mancata allegazione del documento d'identità);

- modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in corso di validità;
- sussistenza di impedimenti ex lege all'iscrizione al Registro e/o all'ammissione ai meccanismi incentivanti, ove conosciuti dal GSE.

Il Soggetto Responsabile, con la sottoscrizione della dichiarazione, nell'assumere la piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti, è pienamente consapevole delle conseguenze, in termini di esclusione, derivanti dal ricorrere delle predette circostanze.

Formazione della graduatoria

Le graduatorie, pubblicate entro sessanta giorni dalla data di chiusura dei Registri, sono formate esclusivamente sulla base dei dati dichiarati dai Soggetti Responsabili, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 e dell'art. 23 del D.Lgs. 28/11, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci e di invio di dati o documenti non veritieri.

Il Soggetto Responsabile è pienamente consapevole che:

- non è consentita l'integrazione dei documenti e delle informazioni fornite successivamente alla chiusura dei Registri;
- è consentito modificare i dati e le informazioni fornite esclusivamente entro il periodo di apertura dei Registri;
- la procedura di iscrizione ai Registri è interamente basata su autodichiarazioni senza prevedere l'allegazione di documenti a supporto;
- le Graduatorie sono formate sulla base dei dati dichiarati dai Soggetti Responsabili ai sensi del D.P.R. 445/00.

Nessuna responsabilità può essere attribuita al GSE in ordine a asseriti errori commessi all'atto della richiesta di iscrizione al Registro dal Soggetto Responsabile, non potendosi invocare, data la natura della procedura e i principi stabiliti dal Decreto, il principio del "soccorso amministrativo".

Le Graduatorie sono redatte applicando, in ordine gerarchico, i criteri di priorità di seguito elencati:

- impianti che, pur avendo presentato domanda completa e idonea per l'accesso ai meccanismi incentivanti del Decreto, siano risultati in posizione tale da non rientrare nel contingente previsto nei Registri precedenti (per gli anni successivi al 2013, a partire dal secondo Registro);

- minor potenza degli impianti;
- anteriorità del titolo autorizzativo/abilitativo;
- precedenza della data della richiesta di iscrizione ai Registri.

Qualora il contingente di spesa cumulata annua sia superato in ragione dell'applicazione di uno o più dei suddetti criteri di priorità, la graduatoria verrà formata applicando in ordine gerarchico, i criteri di cui alle lettere successive.

Nel caso in cui il contingente di spesa disponibile non sia sufficiente a coprire l'ultimo impianto ammissibile è facoltà del Soggetto Responsabile accedere agli incentivi solo per la quota parte di spesa rientrante nel contingente disponibile.

Le graduatorie formate a seguito dell'iscrizione ai Registri non sono soggette a scorrimento.

Richiesta di accesso all'incentivo per gli interventi ammessi in posizione utile nei Registri

Per gli interventi ammessi in graduatoria il Soggetto Responsabile è tenuto, a pena di decadenza, a:

- concludere gli interventi, entro 12 mesi dalla data di comunicazione di esito positivo (ammissione alla graduatoria), da parte del GSE;
- inviare al GSE, entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento, attraverso la sezione dedicata del Portaltermico, la richiesta di concessione degli incentivi (come per la procedura di accesso diretto), indicando la data di conclusione dell'intervento. Al riguardo si precisa che la data di invio della richiesta corrisponde a quella indicata nella ricevuta rilasciata dal Portaltermico del GSE al termine della procedura.

Decadenza dall'iscrizione al Registro

Gli impianti iscritti ai Registri in posizione utile devono essere conclusi entro 12 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione delle relative Graduatorie.

Il mancato rispetto di tali termini comporta l'applicazione di una decurtazione del coefficiente di valorizzazione di riferimento del 5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 6 mesi. Tali termini sono da considerarsi al netto dei ritardi imputabili a eventi calamitosi che risultino attestati come tali dalle competenti Autorità, con esplicito differimento dei termini e con una dimostrazione puntuale del nesso di causalità tra l'evento e il ritardo.

In caso di mancato rispetto dei termini indicati, l'iscrizione al Registro decade.

Qualora l'intervento fosse comunque realizzato in un periodo successivo, ai fini dell'accesso agli incentivi, il Soggetto Responsabile dovrebbe richiedere l'iscrizione ad un nuovo registro; in tal caso, se l'intervento dovesse risultare in posizione utile, troverebbe applicazione la riduzione del 35% del coefficiente di valorizzazione di riferimento.

Nel caso in cui nell'ambito dell'istruttoria afferente alla richiesta di iscrizione al Registro o alla richiesta di incentivazione, dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 14 del Decreto, dovessero emergere differenze e difformità in ordine ai dati e alle informazioni fornite all'atto dell'iscrizione al Registro, con particolare riferimento a quelle rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, l'intervento decade e si applicano le sanzioni previste dal D.lgs 28/11 e le altre conseguenze previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni false o mendaci.

L'intervento decade altresì nel caso in cui dovesse emergere, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 14 del Decreto, la mancanza dei requisiti previsti dal Decreto all'atto dell'iscrizione o il loro venir meno anche in un momento successivo.

Per un intervento che sia iscritto al Registro in posizione utile, non è possibile presentare una nuova richiesta di iscrizione ai successivi Registri, a meno di eventuali rinunce preventive.

La rinuncia presentata dopo la chiusura del Registro, ferma restando la cancellazione dell'intervento dalla Graduatoria, è equiparata al mancato rispetto dei termini per la realizzazione dell'intervento e, in caso di partecipazione e ammissione a un successivo Registro, comporta l'applicazione della decurtazione del 35%. Le risorse liberatesi per effetto di decadenza o di rinunce verranno riallocate nel contingente di spesa cumulata annua relativo al registro dell'anno successivo.

Laddove il contingente di spesa messo a disposizione non risulti interamente assegnato, le risorse residue saranno riallocate nel contingente di spesa cumulata annua relativo al registro dell'anno successivo.

Responsabilità del Soggetto Responsabile in caso di dichiarazioni false e mendaci

La richiesta di iscrizione al Registro è effettuata dal Soggetto Responsabile dell'impianto, esclusivamente mediante il modello generato automaticamente dal Portaltermico, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 e dell'art. 23 del D.Lgs. 28/11, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri o non più rispondenti a verità.

La richiesta di iscrizione al Registro deve essere sottoscritta in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità.

Il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione o l'utilizzo di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità è sanzionato, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/00, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Nel corso della procedura informatica di iscrizione al Registro il Soggetto Responsabile sarà tenuto a dichiarare di aver verificato i dati e i documenti inseriti e, nella consapevolezza della loro rilevanza anche ai fini della formazione della graduatoria e delle sanzioni previste dal D.P.R. 445/00 e dall'art. 23 del D.Lgs. 28/11, dovrà confermarne la correttezza e la veridicità.

5 Multi-Intervento

Per multi-intervento si intende la realizzazione contestuale di più interventi di differente tipologia, relativi allo stesso edificio o unità immobiliare. Si precisa che, in questo caso:

- il Soggetto Responsabile deve presentare al GSE una sola scheda-domanda (scheda "multi-intervento") entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento;
- la data di conclusione dell'intervento corrisponde a quella della conclusione lavori dell'ultimo intervento realizzato;
- in alternativa a singole asseverazioni per ogni intervento, può essere predisposta un'unica asseverazione per tutti gli interventi effettuati, che dettagli, adeguatamente e comunque, tutti gli N interventi;
- la valutazione della richiesta di concessione degli incentivi, operata dal GSE, prevede un procedimento istruttorio unico; qualora, anche con riferimento ad un singolo intervento (degli N costituenti il "multi-intervento"), fossero rilevate delle non-conformità tali da richiedere integrazioni di natura documentale al Soggetto Responsabile, l'intero procedimento verrà sospeso;
- la tabella inserita nella richiesta di concessione degli incentivi riassume gli importi indicativi specifici per ciascun intervento, le relative ripartizioni in rate nonché i totali annui previsti come erogazione a favore del Soggetto Responsabile; l'ammontare dell'incentivo è da intendersi pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi.

6 Fatture e bonifici

Ai fini dell'ammissione all'incentivo è necessario produrre copia delle fatture attestanti il costo sostenuto e la ricevuta del bonifico bancario o postale con cui tali spese sono state pagate.

Sono esentati dalla presentazione di fatture e ricevute dei bonifici gli interventi realizzati su edifici delle Amministrazioni pubbliche per i quali è stato stipulato un contratto di rendimento energetico (EPC) tra PA e ESCO, quest'ultima in qualità di Soggetto responsabile dell'intervento, integrato con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati.

Sono inoltre esentati dalla presentazione di fatture e ricevute dei bonifici gli interventi realizzati su edifici di privati per i quali è stato stipulato un contratto di prestazione/servizio energetico (rendimento energetico o di servizio energia, anche Plus) tra Soggetto privato e ESCO, quest'ultima in qualità di Soggetto responsabile dell'intervento, integrato con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati.

In caso di multi-intervento è necessario che ciascun intervento sia fatturato separatamente.

Di seguito i requisiti essenziali, la cui mancanza potrebbe determinare la non ammissione agli incentivi:

FATTURE

- le fatture devono descrivere con chiarezza la tipologia d'intervento oggetto d'incentivazione;
- le fatture devono riportare la Partita IVA del soggetto emittente beneficiario del pagamento e il nominativo del Soggetto Responsabile, compreso il codice fiscale e/o la Partita IVA;
- le fatture devono essere intestate al Soggetto Responsabile;
- nel caso in cui il soggetto abbia fatto ricorso alla locazione finanziaria, la fattura sarà intestata alla società di leasing e dovrà essere allegata anche una copia del contratto di leasing;
- la somma degli importi deve coincidere con la spesa totale consuntivata indicata nella scheda d'ammissione.

Ricevute dei BONIFICI effettuati

- la causale deve riportare il riferimento al Decreto Ministeriale del 28/12/2012;
- la causale deve riportare il riferimento al numero della fattura e relativa data;

- se non già presenti in altro punto della ricevuta del bonifico, la causale deve riportare Partita IVA e codice fiscale del Soggetto beneficiario del pagamento e del Soggetto Responsabile;
- in caso di locazione finanziaria, la causale del bonifico effettuato dalla società di leasing deve riportare i riferimenti del Soggetto Responsabile (nominativo e Partita IVA e/o codice fiscale);
- in caso di finanziamento tramite terzi diverso dal leasing (ad es. il credito al consumo tramite società finanziaria), la causale del bonifico deve riportare i riferimenti del Soggetto Responsabile (nominativo e Partita IVA e/o codice fiscale);
- in caso di pagamento effettuato da un soggetto diverso dal Soggetto Responsabile e non riconducibile alle fattispecie suddette (leasing, credito al consumo), la causale deve riportare la frase: *"pagamento effettuato per conto di ... (nominativo e codice fiscale del Soggetto Responsabile)"*.

Nei casi in cui i flussi di fatturazione non consentano l'emissione della fattura al momento del pagamento, nel bonifico potranno essere indicati gli estremi dell'ordinativo (N. d'ordine); dovrà essere comunque inviata al GSE anche la copia della fattura, insieme con la copia della ricevuta del bonifico, entrambe riportanti gli estremi dell'ordinativo (N. d'ordine).

Si segnala di **NON UTILIZZARE** i modelli standard di bonifico che fanno riferimento alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica (65% - 55%) o per la ristrutturazione edilizia (50% - 36%). L'indicazione nella causale di riferimenti a norme di legge inerenti le suddette detrazioni fiscali determinerà la non accettazione della richiesta.

Esempio di compilazione di una causale(/i)

"DM 28/12/2012 FATTURA 1120/2013 SR VFEFCN81L21H471Y P.iva 12345678910
BENEFICIARIO VFEFCN81L21H471Y P.iva 12345678910"

"(rif. Decreto) [DM 28/12/2012] + (rif. fattura) [FATTURA 1120/2013] + (Codice Fiscale Soggetto Responsabile) [SR VFEFCN81L21H471Y] + (Codice Fiscale/Partita IVA/Identificativo fiscale beneficiario) [BENEFICIARIO VFEFCN81L21H471Y]"

Nota: l'utilizzo dei separatori nell'indicazione delle date, ecc. (/ - ; ...) è discrezionale e dipende dalle funzionalità dell'applicativo utilizzato dagli Istituti bancari. L'opzione Identificativo fiscale è riservata agli operatori esteri privi di Partita IVA o Codice Fiscale.

7 Cumulabilità degli incentivi

L'art. 12 del Decreto prevede che:

- gli incentivi possano essere riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse;
- limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico, gli incentivi di cui al Decreto siano cumulabili con incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale;
- in relazione agli interventi per la cui realizzazione siano concessi altri incentivi non statali cumulabili, gli incentivi di cui al Decreto siano attribuibili nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.

Al fine di garantire un efficace controllo del divieto di cumulo per gli interventi il GSE trasmette i nominativi dei beneficiari e i dati relativi all'intervento incentivato all'ENEA e all'Agenzia delle entrate.

8 Verifiche, controlli e sanzioni

Il GSE effettua i controlli sugli interventi incentivati tramite verifiche documentali e sopralluoghi, anche senza preavviso, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai Soggetti Responsabili all'atto della presentazione della richiesta di incentivazione e di verificare la conformità dell'intervento alla normativa vigente nonché la completezza della documentazione che il Soggetto Responsabile, ai sensi del Decreto e delle Regole Applicative, è tenuto a conservare.

Nell'esecuzione di tali controlli, che possono essere effettuati attraverso il supporto di ENEA, di Soggetti concessionari di pubblico servizio e di altri organi specializzati, i funzionari GSE, o i Soggetti da questo preposti, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale.

Al riguardo, si rammenta che il Soggetto Responsabile è tenuto a conservare per tutta la durata del periodo di incentivazione e per i cinque anni successivi all'erogazione dell'ultimo importo, gli originali dei documenti predisposti per la realizzazione degli interventi.

Il Soggetto Responsabile dovrà inoltre conservare gli originali delle fatture attestanti le spese effettivamente sostenute e le relative ricevute dei bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento. Per le spese sostenute per l'acquisto della biomassa destinata ad alimentare gli impianti incentivati è sufficiente conservare le fatture.

Tali documenti devono essere esibiti, a pena di esclusione o di decadenza, in caso di controllo mediante sopralluogo o verifica documentale da parte del GSE.

Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dell'attività di controllo siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone:

- il rigetto dell'istanza, nel caso in cui essa non abbia ancora avuto accesso al regime incentivante;
- la decadenza degli incentivi, nel caso di controlli effettuati successivamente all'accesso al regime incentivante, e il recupero delle somme già erogate ed indebitamente percepite.

Fatte salve le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/00, qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni, si applica al Soggetto Responsabile l'articolo 23, comma 3, del D.Lgs. 28/11. Il GSE provvederà, inoltre, a segnalare le istruttorie alle autorità competenti, ivi inclusa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'irrogazione delle eventuali sanzioni, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 28/11.

Al fine del controllo del divieto di cumulo il GSE trasmetterà i nominativi dei beneficiari, compresi i dati relativi all'intervento incentivato, all'ENEA e all'Agenzia delle Entrate.

Per le tipologie di interventi per cui è prevista l'iscrizione a Registro, il GSE effettua controlli, fin dalla data di apertura del Registro, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal Soggetto Responsabile all'atto della richiesta di iscrizione al Registro ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/00 e dell'art. 42 del D.Lgs. 28/11.

Ne deriva che anche le dichiarazioni rese in tale contesto ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 23 del D.Lgs. 28/11.

Fatte salve le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/00 e amministrative di cui all'art. 23 del D.Lgs. 28/11, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'istanza per la quale le stesse siano state rese:

- è esclusa dalla graduatoria, nel caso di pubblicazione non ancora avvenuta;
- decade, in caso di controllo effettuato successivamente alla pubblicazione.

Si precisa che per la concessione degli incentivi il GSE verificherà, oltre all'avvenuta regolare iscrizione al Registro in posizione utile, che siano rispettati tutti i requisiti e le condizioni previste al riguardo dal Decreto, nonché l'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 23 del D.Lgs. 28/2011.

L'ammissione in graduatoria non determina il riconoscimento incondizionato da parte del GSE degli incentivi, né vincola il GSE alla concessione degli stessi, né dà diritto alla formalizzazione di alcun contratto, né ad alcuna pretesa o aspettativa da parte dei Soggetti Responsabili degli impianti ammessi in graduatoria e successivamente non ammessi agli incentivi per mancanza dei requisiti previsti dal Decreto e dalle presenti Regole Applicative.

Il GSE, inoltre, non sarà responsabile di eventuali danni patiti nel caso di interventi ammessi in graduatoria e successivamente non ammessi agli incentivi per mancanza dei requisiti previsti dal Decreto e dalle presenti Regole Applicative.

La veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà può essere oggetto di controllo e verifica da parte del GSE anche nel caso di interventi realizzati da Amministrazioni pubbliche tramite la modalità della scheda domanda a preventivo.

Fatte salve le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/00 e amministrative di cui all'art. 23 del D.Lgs. 28/11, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'istanza per la quale le stesse siano state rese decade dal diritto della prenotazione.